

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	3
VITA ASSOCIATIVA	"	4
<i>Relazione della Segretaria Nazionale all'Assemblea Ordinaria annuale</i>	"	4
<i>Profili fiscali nel cambiamento dell'Ente Gestore</i>	"	19
<i>La scuola paritaria quale attività non profit</i>	"	29
<i>Socrates: il programma dell'Unione Europea per l'istruzione</i>	"	37
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	"	39
1. <i>Normativa sulle Case per Ferie: Legge Regionale Puglia 11/2/99, n. 11</i>	"	39
2. <i>Disciplina generale del collocamento obbligatorio:</i>		
<i>Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 17 del 24/3/2000</i>	"	46
3. <i>Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi: DPCM 20/4/2000</i>	"	47
<i>Legge Regionale Veneto 28/1/2000, n. 5: Riconoscimento economico delle prestazioni lavorative dei religiosi in strutture convenzionate di accoglienza</i>	"	49
SENTENZE UTILI	"	50
<i>Assunzioni dirette per extracomunitari: Corte di Cassazione – Sez. unite – Sentenza 30/3/2000, n. 62</i>	"	50
<i>Tabelle contributive INPDAP Scuola Elementare Parificata</i>	"	51
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	"	57
<i>Elenco licenziati</i>	"	57
NOTIZIE VARIE	"	57
<i>T.F.R.</i>	"	57
CONVENZIONI AGIDAE	"	58
<i>Archivio AGIDAE</i>	"	63
<i>Consulenza AGIDAE</i>	"	64

Documenti AGIDAE

**Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica**

**ANNO XIV - NN. 4 - 5
APRILE - MAGGIO 2000**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. F. Chemel,
M. Bar, A. Bertone, B. Amici, P.
Donato, M.A.Vai, P. Moreno, M.
Ippolito, P. Montanari, D. Zordan,
E. Brambilla, G. Mazzali, D. Gallo,
M. Canevello.**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 – ROMA**

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
Sr. M. Franca CHEMEL	<i>Vice - Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Albina BERTONE	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



*Il Convegno di studio organizzato dall'AGIDAE il 30 aprile u.s., al quale hanno partecipato più di 800 persone, ha dato il via ad un periodo necessario di approfondimenti gestionali alla vigilia di una stagione che si preannuncia ricca di cambiamenti soprattutto nel mondo della scuola, per la quale, ultimata la parentesi legislativa con l'approvazione della legge sulla parità scolastica, è iniziata con particolare intensità, la fase della "regolamentazione" operativa da parte del Governo. Non sarà certo un compito facile tradurre in norme regolamentari le tante previsioni di legge in materia di **autonomia, riforma dei cicli, parità scolastica**.*

Le nostre Istituzioni, nella stragrande maggioranza, sono chiamate ad una "ristrutturazione" organizzativa nell'offerta scolastica. La riforma dei cicli imporrà agli Istituti medio – piccoli scelte precise, legate alla disponibilità di ambienti, alla collaborazione con altre entità scolastiche presenti sul territorio, a possibili rinunce a determinati tipi di scuola. Detto altrimenti, per questi Gestori nulla potrà essere più come prima in termini di offerta scolastica e formativa.

*Le innovazioni legislative avranno un impatto molto forte sugli enti gestori e sugli stessi rapporti di lavoro. Non c'è dubbio, infatti, che il modello – scuola delineato nella Grande Riforma sia improntato a criteri di qualità, efficienza, flessibilità, criteri che inesorabilmente andranno a definire un sistema di concorrenza tra scuola statale autonoma e scuola non statale nel quale sono destinate a resistere soltanto le Istituzioni che in termini complessivi sapranno offrire un servizio educativo migliore. In tale prospettiva tracolla il mito del "posto fisso" comunque garantito, che invece risulterà fortemente condizionato dalla **quantità e qualità** del lavoro prestato.*

Anche in vista di quanto appena detto, si è fatto pressante per i Gestori "modellare" l'ente giuridico in base alla nuova situazione che vede completamente mutati gli assetti istituzionali che fino a qualche anno addietro giustificano, ad esempio, la scelta dell'Ente unico.

In una realtà operativa ed apostolica che registra una consistente quanto rapida diminuzione del personale religioso a fronte di un incremento del personale dipendente, potrebbe apparire più corretta e meno rischiosa dal punto di vista economico – patrimoniale, l'ipotesi di una diversificazione degli enti nel rispetto evidentemente della precipua identità canonica degli Istituti.

E nel "travaglio" appena descritto si aggiungono le numerose e significative riforme di recente approvate in tema di diritto del lavoro: congedi parentali, riforma INAIL, nuovo part – time, nuova regolamentazione del diritto di sciopero, il collocamento dei disabili, ecc. E' proprio il caso di ribadire che la formazione continua è il vero segreto di una sana gestione.

F. Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA

RELAZIONE DELLA SEGRETARIA NAZIONALE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

(Roma, Istituto S. Leone Magno, 30 aprile 2000)

I. Introduzione

Ancora una volta l'Assemblea annuale dei Soci ci offre l'occasione per riflettere e fare il punto sulla nostra realtà associativa ed in particolare sul cammino fatto nell'anno 1999.

Il nostro incontro si inserisce nel contesto dell'Anno Giubilare; è la prima Assemblea del terzo millennio e pertanto ha un carattere speciale. Dio ci ha voluti in questo momento storico, che ci permette di commemorare l'evento dell'Incarnazione, avvenuto duemila anni or sono e la Risurrezione di Cristo. La considerazione di questo grande mistero ci invita anche come Associazione ad un continuo ringraziamento, che è la finalità del Giubileo dell'anno 2000.

Con questo animo aperto alla gratitudine e colmo di stupore per le meraviglie che Dio opera intorno a noi, presenterò, come di consueto, un resoconto dell'attività in AGIDAE per il 1999.

La relazione riguarderà: AGIDAE in cifre, Attività della Sede, Attività Sindacale, Attività formativa, Relazioni con le altre Istituzioni, Convenzioni, Conclusione.

II. AGIDAE in cifre

La realtà numerica, ci viene espressa con chiarezza, attraverso i grafici e le tabelle.

Al 31.12.1999 gli Iscritti all'Associazione sono 2498, con un incremento, rispetto al 1998, di 43 unità:

1498 Attività scolastiche	il 59,97%
680 Istituzioni Socio - Assistenziali	il 27,22%
250 Economi	il 10,05%
69 Consulenti	il 2,76%

Il 1999 registra, ancora nelle cifre, la precarietà di alcune istituzioni, specie quelle scolastiche; sono state chiuse altre 18 scuole. I nuovi Istituti associati sono 61.

I grafici fanno risaltare immediatamente la diversa distribuzione sul territorio nazionale ed attestano che la presenza degli Istituti è più elevata nei grandi capoluoghi di provincia.

Nel 1999 sul territorio nazionale, la ripartizione degli associati è la seguente:

NORD	1252	il 50,12%
CENTRO	855	il 34,22%
SUD	391	il 15,65%.

III. La SEDE

Le esigenze aumentano e l'attività è intensa. Nonostante ciò, il numero del personale è rimasto invariato rispetto allo scorso anno: tre segretarie, di cui una a part - time, ed un'insergente che si occupa delle pulizie anch'essa ad orario parziale.

Le loro mansioni, benché di carattere generale, richiedono un continuo aggiornamento ed adeguamento, per agire con la maggior competenza e responsabilità possibili. Sono disponibili e flessibili nel garantire la loro presenza in ufficio ogni volta che le esigenze lo richiedono.

Il mezzo principale di comunicazione con gli Associati continua ad essere: "DOCUMENTI AGIDAE". Ci scusiamo ancora per qualche ritardo postale ed organizzativo.

Nel 1999 sono stati inviati anche cinque numeri di "AGIDAE INFORMAZIONI" con le notizie più urgenti; questo strumento continuerà ad essere usato utilmente! Sta iniziando il servizio informativo via internet con il sito www.agidae.it; le comunicazioni vengono assoltte anche con posta elettronica (e-mail: agidae@pcn.net).

La consulenza agli Associati. Ci sembra di poter dire agli Associati che è stato assicurato un servizio puntuale e qualificato grazie alla presenza in Sede AGIDAE di esperti e alla disponibilità di alcuni Membri del Consiglio Direttivo in alcune città d'Italia. Gli orari ed i recapiti sono riportati su ogni "Documento AGIDAE".

A Torino l'attività AGIDAE continua come Sede distaccata e con ufficio proprio; è possibile rivolgersi per alcuni problemi, vertenze ed accordi sindacali sia telefonicamente che personalmente, previo appuntamento.

La Sede di Roma ha ormai più volte beneficiato degli spazi e dei comforts offerti dall'annessione dell'appartamento acquistato e completamente sistemato. Anche la parte sottostante è stata più volte utilizzata, nelle pause di lavoro. Grazie ai Corsi e ai relativi finanziamenti, le attrezzature informatiche ed i Personal Computers presenti in Sede sono stati completamente riscattati e costituiscono un piccolo patrimonio informatico oltre che un laboratorio efficiente per altri eventuali Corsi.

IV. Attività SINDACALE

Il 1999 è stato molto intenso sotto il profilo dell'attività sindacale per il lavoro della **Commissione di Contratto** che ha concluso i suoi lavori con la firma del CCNL per le Istituzioni Socio - Assistenziali il 22.3.1999 e il 1.7.1999 per il CCNL della Scuola. Si è poi iniziata al 15.12.1999 la trattativa per un testo contrattuale che regolerà le attività del personale non docente nelle Università Ecclesiastiche, Facoltà, Atenei, Istituti Superiori di Scienze Religiose, ecc. Un altro aspetto dell'attività sindacale è rappresentato dagli incontri delle **Commissioni Paritetiche Nazionali per la Scuola**, che si sono riunite tre volte nell'anno 1999 e della **Commissione Paritetica Nazionale** per le Istituzioni Socio-**Assistenziali** riunitasi una volta per discutere dei programmi formativi aziendali ai sensi della L. 236/93, art. 9. La **Commissione Paritetica Regionale Lazio** ha avuto quattro incontri per concordare con le OO.SS. sulle procedure di mobilità, licenziamenti collettivi, riduzioni di orario e trasferimenti di rami di azienda. Si è trattato di licenziamenti collettivi in dodici nostre Istituzioni. Sono stati inoltre stipulati accordi per cinque Istituti che hanno optato per trasferimenti di attività all'esterno, appaltando mense e pulizie. Infine è stato

firmato un contratto di riallineamento per la Regione Campania. Sempre numerose le vertenze sul territorio nazionale: venticinque contro le sedici dello scorso anno. Vertenze che hanno avuto per oggetto, licenziamenti, riduzioni d'orario, cambio di livello, recupero ferie estive, trattamenti di fine rapporto, contribuzioni incomplete e assenze ingiustificate. Di queste molte sono state risolte; altre sono ancora in corso.

V. Attività FORMATIVA

Quest'anno l'Associazione ha ampliato l'offerta formativa agli Associati, con corsi completi di studio e giornate di approfondimento.

- Due corsi per Responsabili dei Lavoratori per la sicurezza sono stati offerti nelle città di Roma e Firenze, per un totale di 71 partecipanti.
- Un corso di Igiene Alimentare a Genova con 54 partecipanti.
- Un Seminario di formazione sul Fondo Sociale Europeo a Roma con 20 partecipanti.
- Due corsi di formazione per Nuovi Economisti a Roma in Sede AGIDAE con 36 partecipanti.

Molto sentita la partecipazione alle giornate di studio promosse dalla CEI con l'Assemblea Nazionale sulla Scuola Cattolica, conclusa con l'incontro con il Santo Padre in Piazza San Pietro il 30 ottobre 1999.

Infine il Corso estivo di aggiornamento a Lavarone (TN) presso l'Albergo Soggiorno Alpino dei Fratelli Maristi, dal 17 al 25 Luglio'99 con 118 partecipanti, molti dei quali fedelissimi! I Fratelli Maristi sono stati ammirevoli per averci anche quest'anno offerto un'ospitalità squisitamente fraterna, che permette a tutti di sentirsi a proprio agio.

Il corso è stato tenuto da eccellenti relatori. Nei primi due giorni ha parlato l'Avv. Armando Montemarano con l'aggiornamento sulla nuova normativa del collocamento obbligatorio, l'attuazione pratica della normativa sulla privacy, la riforma della giurisdizione sul lavoro, la sanatoria lavoratori extra - comunitari, l'autocertificazione nella nuova prassi amministrativa e le sanzioni penali nella gestione del personale. Le lezioni sono state seguite con molto interesse perché molto chiare. Sono risultate certamente anche impegnative, come lo è gestire correttamente risorse umane e beni patrimoniali, strumenti preziosi da valorizzare per il bene delle nostre attività.

Ancora scottante è la problematica del regime fiscale da applicare agli Enti Ecclesiastici ed i criteri per la determinazione dei "costi promiscui". Gli adempimenti fiscali e la rilevanza amministrativa e penale hanno costituito tema trattato con impegno dal Dr. Paolo Saraceno durante la terza giornata del corso estivo.

Al Dr. A. Santilli ed al Dr. R. Colombo è toccata la relazione sulla gestione del denaro in periodo di deflazione, la normativa sull'Euro e l'applicazione contabile.

Un pomeriggio è trascorso con la Dr.ssa Daniela Rivolta, impegnata nel presentare gli aggiornamenti sul tema, ormai familiare a tutti, dell'igiene alimentare, in conseguenza del Decreto Legislativo 155/97.

Scandisce la prima metà del corso, quasi come un rintocco tanto puntuale quanto atteso, la serata con tombola e *doni - sorpresa*, offerta dalla FAC e poi la giornata distensiva sponsorizzata quest'anno dalla Società Cattolica di Assicurazione con un'escursione per la città di Verona, visita e buffet agli Uffici Direzionali della Società e, a sera, nello splendore di un'Arena illuminata a festa, la partecipazione all'opera lirica "Aida" con tutti i Corsisti, anche questa offerta dalla FAC.

Il giorno successivo, si sono riprese le lezioni, con gli interventi di Padre Francesco Ciccimarra sui nuovi Contratti Collettivi di lavoro. Sono seguite due relazioni, della Dr.ssa Silvia Verona e del Dr. Giuseppe Maffeo, sui Fondi europei per la formazione; sono state spiegate le diverse modalità per l'accesso ai finanziamenti e le modalità necessarie per corsi di formazione gratuita.

Non è mancato l'accento alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche ricordando l'imminente scadenza di fine anno '99 con l'abile intervento dell'Arch. Carlo Cortesi e dell'Ing. Luigi Abate sulle condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Hanno completato la settimana di studio, i lavori di approfondimento sui testi definitivi dei due CCNL appena rinnovati, a cura del Presidente, Padre Francesco Ciccimarra.

La permanenza è stata piacevole per il clima cordiale che si consolida di anno in anno, grazie anche ai momenti di preghiera comune e al sorriso costante della natura che concilia il lavoro e la contemplazione.

VI. Relazioni con le altre ISTITUZIONI

E' costantemente attiva la collaborazione con le varie istituzioni ecclesiastiche e civili.

Ci si fa carico di partecipare alle riunioni promosse dagli Organismi che si occupano della Scuola e del lavoro.

Con USMI-CISM-FIDAE-ARIS-UNEBA-CNEC e Gruppo Italiano Economi Generali (G.I.E.G.) gli incontri sono regolari, si affrontano i problemi comuni alle nostre Istituzioni. La collaborazione è diversificata per aree di competenza.

L'AGIDAE continua ad essere presente nel Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e nella Giunta del Consiglio Nazionale della CEI, negli Uffici CEI del lavoro e della pastorale scolastica.

VII. Convenzioni

Nell'anno '99 si è raggiunto un nuovo accordo con Infostrada ed ora le convenzioni in atto sono le seguenti:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Società CATTOLICA di Assicurazione | nel 1981 |
| • CARIPLO | nel 1997 |
| • AGIP PETROLI S.p.A. | nel 1997 |
| • AGIP GAS S.P.A. | nel 1998 |
| • OPEL | nel 1998 |
| • INFOSTRADA | nel 1999. |

Sono molti gli Istituti che hanno dato la loro adesione; altri potrebbero aderire con notevoli vantaggi economici!

VIII. Conclusione

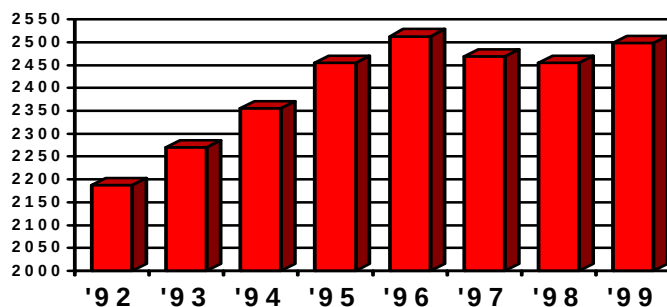
L'anno 1999 ci ha visti impegnati su diversi fronti e con buoni risultati. Il momento che stiamo attraversando, in particolare per le attività scolastiche, non ci entusiasma né ci gratifica. Le difficoltà della legislazione scolastica per la riforma dei cicli, l'autonomia e la parità, come la normativa del lavoro e i riflessi sul sistema organizzativo degli Enti religiosi, la legge sui disabili, sul lavoro notturno e congedi parentali, ci pongono in situazioni di disagio e di difficile soluzione. Occorre farsi illuminare e ricorrere all'intervento di esperti di settore, pur riservandosi le decisioni di livello istituzionale.

L'AGIDAE farà ogni sforzo per sostenere gli Associati nelle difficoltà operative. Agli Associati, però, chiediamo maggiore partecipazione e uno sforzo continuo per migliorare la propria formazione gestionale. Solo un servizio caratterizzato da alta qualità assicurerà il nostro futuro.

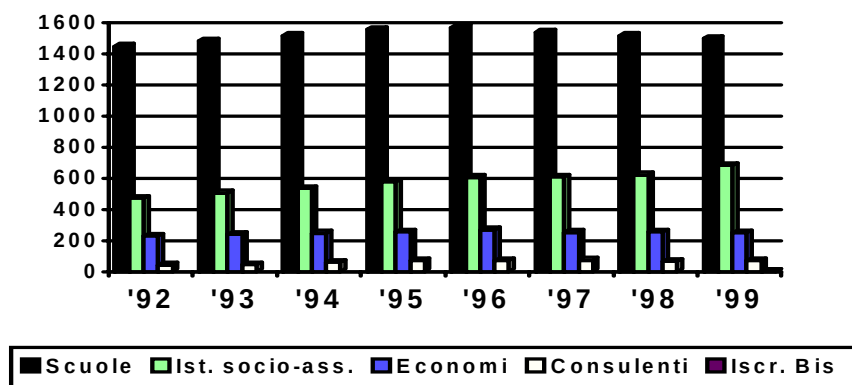
Chiudo ripensando che al *Pellegrinaggio giubilare* si accompagna il segno della *Porta Santa*. Essa evoca "il passaggio" che ogni cristiano è chiamato a compiere "dal peccato alla grazia." Gesù ha detto: "Io sono la porta" per indicare che nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo di Lui. A Gesù "unica via di salvezza" e "Porta aperta ai giusti" affidiamo tutte le nostre Comunità e le nostre opere.

VARIAZIONE NUMERICA ASSOCIATI 1992/99

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Scuole	1449	1482	1516	1555	1570	1537	1516	1498
Ist. Socio - Ass.	470	505	535	576	604	608	621	680
Economi	227	239	247	255	268	252	253	250
Consulenti	41	44	58	69	71	72	65	69
Iscrizioni bis								1
TOTALE	2187	2270	2356	2455	2513	2469	2455	2498



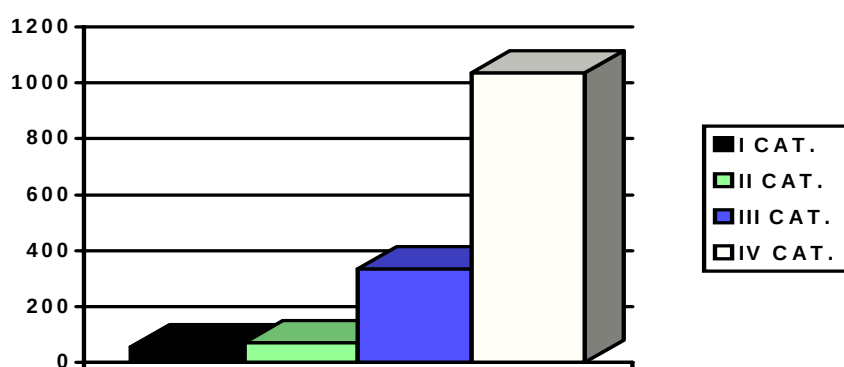
SVILUPPO NUMERICO PER SETTORE ASSOCIATI 1992/99



COMPOSIZIONE PER CATEGORIE

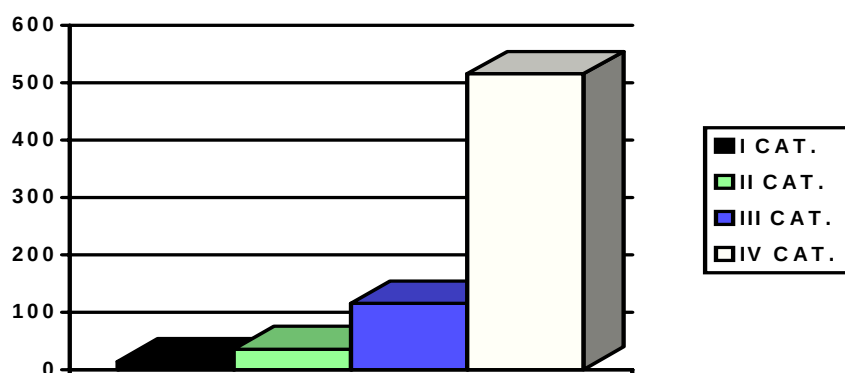
a) Istituti scolastici

	1999	Ripartizione per categorie
I categoria	55	
II categoria	72	
III categoria	335	
IV categoria	1036	
TOTALE	1498	59,97%



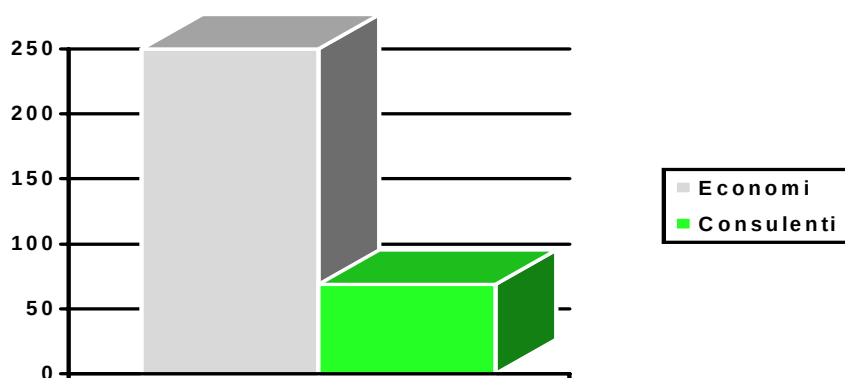
b) Istituti Socio - Assistenziali

	1999	Ripartizione per categorie
I categoria	14	
II categoria	36	
III categoria	115	
IV categoria	515	
TOTALE	680	27,22%



SVILUPPO NUMERICO PERSONE FISICHE

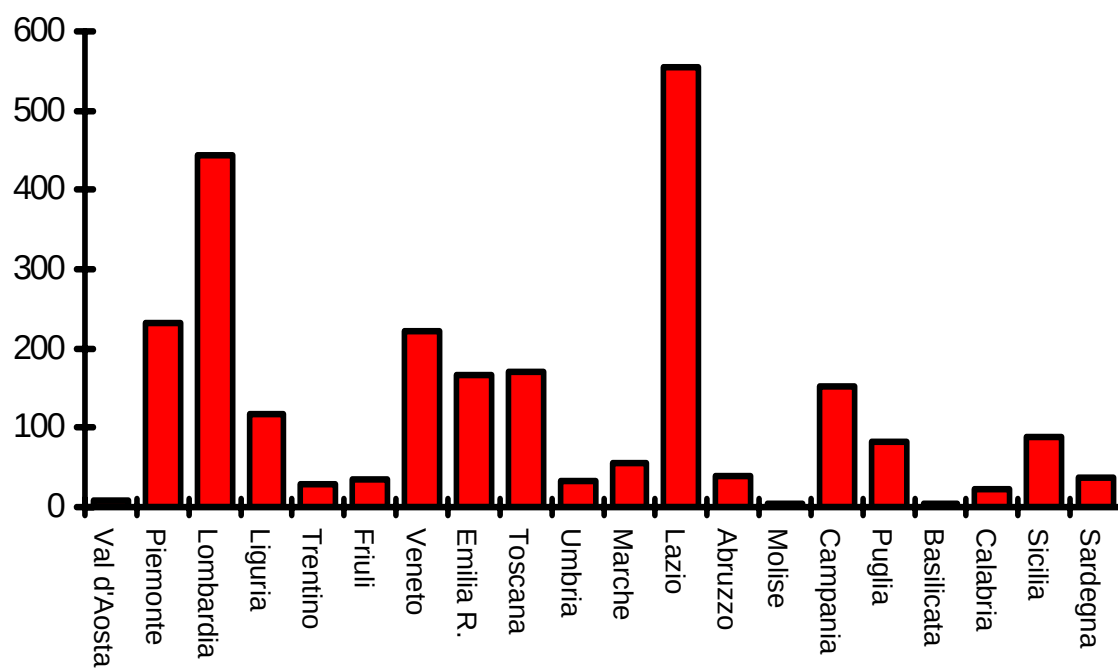
	1999	Ripartizione per gruppi
Economi	250	10,05%
Consulenti	69	2,76%
TOTALE	319	



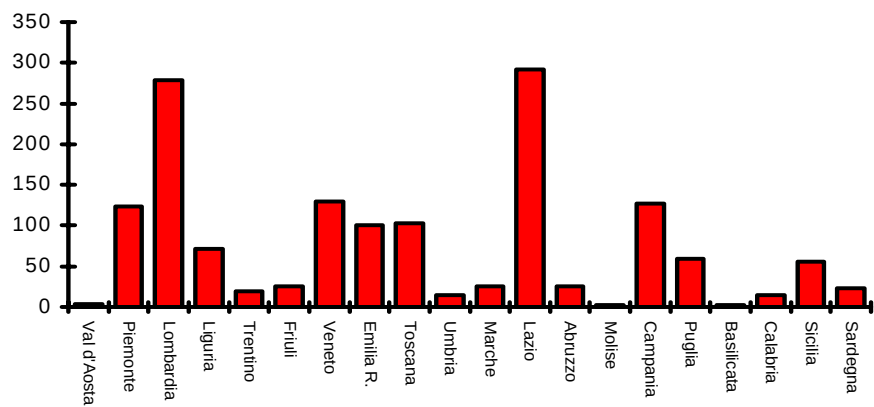
TOTALE ASSOCIATI PER REGIONE

Regioni	Istituti		Persone fisiche		Iscr. bis	Totale
	Scuole	Istituti Socio - Ass.	Economi	Consulenti		
Val d'Aosta	4	3	1	--	--	8
Piemonte	123	79	25	6	--	233
Lombardia	279	117	37	11	--	444
Liguria	72	31	11	3	--	117
Trentino Alto Adige	19	7	2	--	--	28
Friuli Venezia Giulia	26	5	3	1	--	35
Veneto	130	58	25	8	--	221
Emilia Romagna	100	40	17	9	--	166
Toscana	103	46	15	6	--	170
Umbria	14	14	2	2	--	32
Marche	25	26	3	1	--	55
Lazio	292	172	78	12	1	555
Abruzzo	25	12	2	--	--	39
Molise	3	1	--	--	--	4
Campania	127	16	9	1	--	153
Puglia	59	15	6	3	--	83
Basilicata	3	2	--	--	--	5
Calabria	15	4	2	2	--	23
Sicilia	56	22	8	3	--	89
Sardegna	23	10	4	1	--	38
TOTALE	1498	680	250	69	1	2498

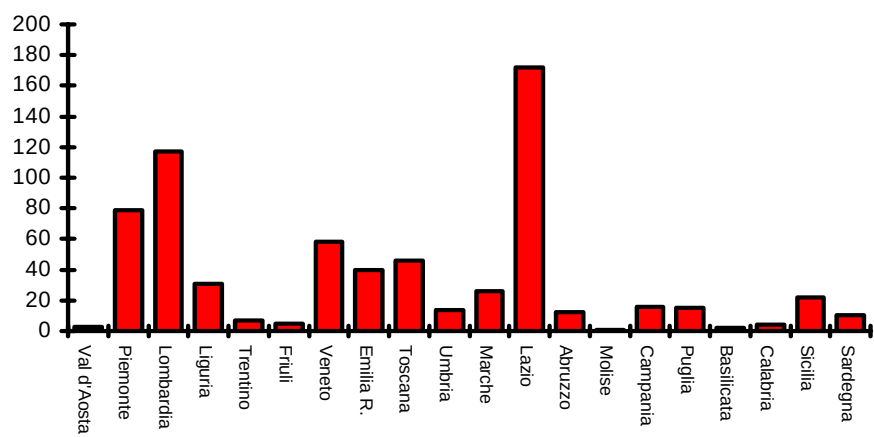
Numero Totale



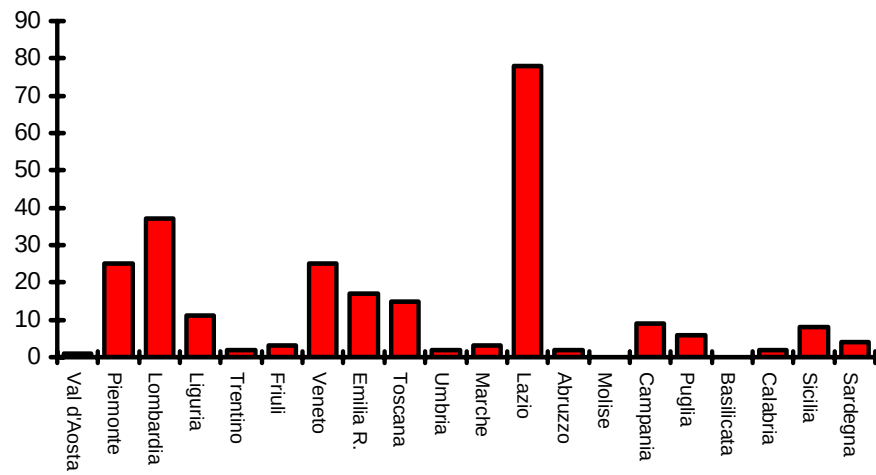
Numero Scuole



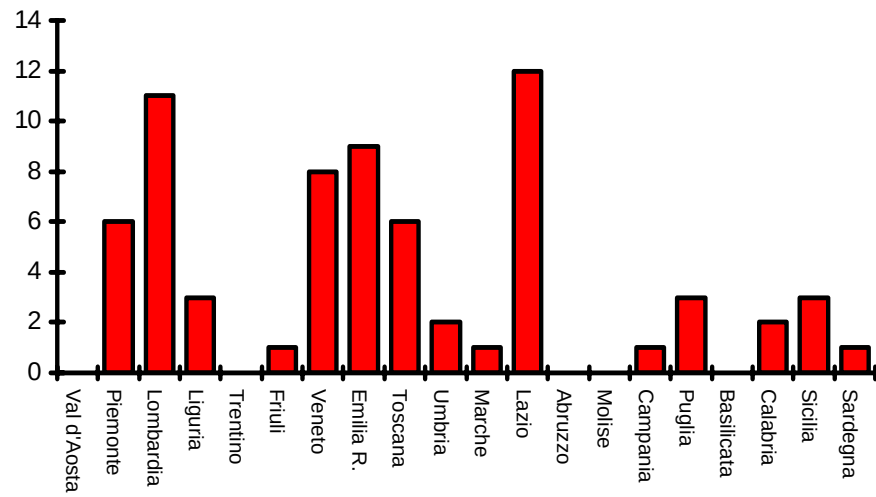
Numero Ist. Socio - Assistenziali



Numero Economi



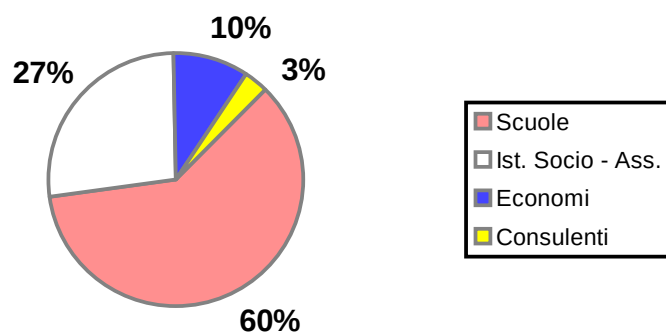
Numero Consulenti



RIPARTIZIONE ASSOCIATI PER ZONE TERRITORIALI

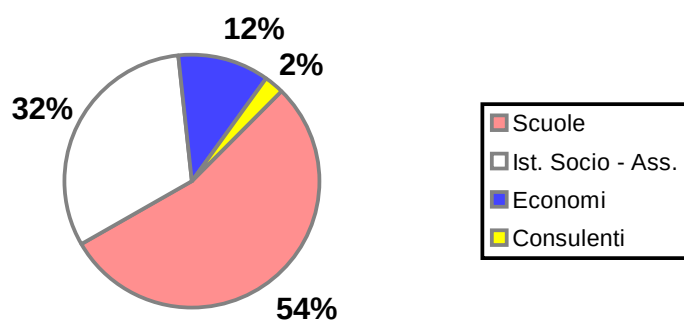
a) Nord

Regioni	Istituti		Persone fisiche		Totale
	Scuole	Ist. Socio - Ass.	Economi	Consulenti	
Val d'Aosta	4	3	1	0	8
Piemonte	123	79	25	6	233
Liguria	72	31	11	3	117
Lombardia	279	117	37	11	444
Trentino Alto Adige	19	7	2	0	28
Friuli Venezia Giulia	26	5	3	1	35
Veneto	130	58	25	8	221
Emilia Romagna	100	40	17	9	166
TOTALE	753	340	121	38	1252



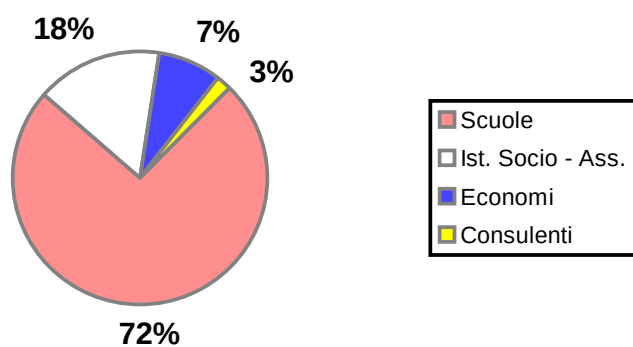
b) Centro

Regioni	Istituti		Persone fisiche		Iscr. bis	Totale
	Scuole	Ist. Socio - Ass.	Economi	Consulenti		
Toscana	103	46	15	6	0	170
Marche	25	26	3	1	0	55
Umbria	14	14	2	2	0	32
Lazio	292	172	78	12	1	555
Abruzzo	25	12	2	0	0	39
Molise	3	1	0	0	0	4
TOTALE	462	271	100	21	1	855



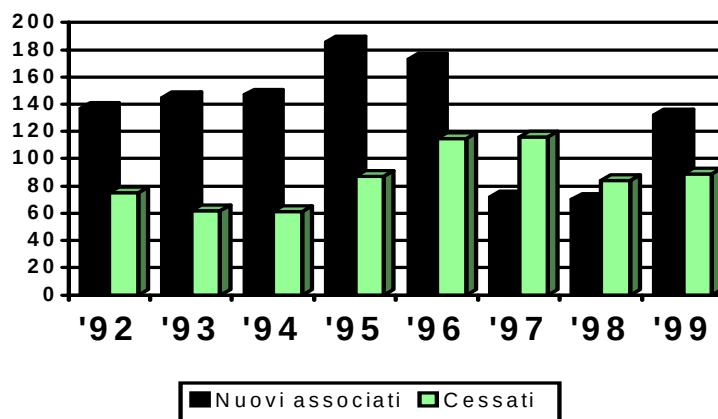
c) Sud

Regioni	Istituti		Persone fisiche		Totale
	Scuole	Ist. Socio - Ass.	Economi	Consulenti	
Campania	127	16	9	1	153
Puglia	59	15	6	3	83
Basilicata	3	2	0	0	5
Calabria	15	4	2	2	23
Sicilia	56	22	8	3	89
Sardegna	23	10	4	1	38
TOTALE	283	69	29	10	391



VARIAZIONE NUOVI ASSOCIATI/CESSATI 1992/99

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Nuovi associati	137	145	147	186	173	72	70	132
Cessati	75	62	61	87	115	116	84	89



AVVISO

Anche quest'anno, come di consueto, l'AGIDAE ha programmato il corso estivo per economi, che si svolgerà dal 24 al 30 luglio c.a., a Lavarone (TN), presso l'Albergo Soggiorno Alpino.

Ulteriori dettagli e prezzi saranno comunicati nei prossimi numeri di "Documenti AGIDAE".

Profili fiscali nel cambiamento dell'Ente gestore

Paolo Saraceno

Premessa

I notevoli mutamenti che hanno interessato gli Istituti Religiosi negli ultimi anni ed, in particolare, le recenti disposizioni normative che direttamente od indirettamente ne coinvolgono l'attività (si pensi, per tutte, alla nuova disciplina della scuola paritaria), impongono una attenta riflessione sulla adeguatezza delle strutture esistenti e rendono necessaria la valutazione di nuove formule organizzative, pur nel rispetto delle prerogative del mondo religioso.

In analogia con quanto è già avvenuto per le società commerciali, anche gli Istituti sono quindi chiamati a verificare l'opportunità di procedere alla riorganizzazione complessiva della propria attività, scelta che, inevitabilmente, inciderà sulle loro strutture e ne condizionerà la futura attività.

Obiettivo principale di tale riflessione è comprendere se, attraverso il cambiamento dell'ente gestore, sia possibile ottenere la *razionalizzazione* delle diverse attività sul territorio (anche a costo dell'eventuale eliminazione dei cd. "rami secchi") e la più netta *separazione* tra il patrimonio dell'Ente Congregazione e la gestione delle stesse attività, al fine del contenimento dei rischi complessivi.

L'importanza di tale scelta, che ha **valore strategico**, impone, quindi, un attento lavoro di analisi ed approfondimento che, ovviamente, dovrà tenere in considerazione le caratteristiche dei singoli Istituti e prescindere da situazioni di contingenza temporanea, siano esse di natura civilistica, lavorativistica, fiscale etc.

Occorrerà quindi:

- individuare con esattezza gli obiettivi di medio-lungo periodo;
- valutare le conseguenze delle differenti ipotesi organizzative sotto i diversi profili normativi e gestionali;
- calcolarne i costi ed i benefici, i vantaggi e gli svantaggi;
- determinare i tempi e le modalità di trasformazione;
- verificare la possibilità di usufruire di particolari agevolazioni.

Solo l'attenta valutazione delle conseguenze che possono derivare dalla decisione di procedere alla riorganizzazione consentirà di massimizzare il risultato desiderato e di evitare errori, tenendo sempre presente che l'obiettivo da raggiungere è quello di un concreto miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

La decisione di dismettere un'attività, o di continuarla attraverso nuove formule organizzative, dovrà quindi essere alla base delle successive valutazioni, nella consapevolezza che, un'attenta programmazione, costituisce l'unica garanzia di sopravvivenza per gli Istituti negli anni a venire.

1. Il caso delle società commerciali

La spinta alla riorganizzazione patrimoniale e gestionale è già stata ampiamente recepita dalle società commerciali che attraverso di essa hanno trovato uno strumento efficace per risolvere importanti problemi di carattere successorio, di controllo, di diversificazione e razionalizzazione delle attività e di ripartizione del rischio imprenditoriale.

In sintesi, attraverso la costituzione di società tra loro collegate e poste sotto il diretto controllo di società *holding*, numerosi imprenditori hanno provveduto a separare le diverse attività svolte cercando di concentrare la ricchezza (il patrimonio) all'interno di un sistema che ne garantisca il minor rischio.

A tale scopo sono stati ampiamente utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalla normativa (cessioni, scissioni, fusioni, scambi di azioni o quote etc.) che lo stesso legislatore, attraverso appositi provvedimenti rivolti a garantire la sostanziale neutralità fiscale di tali tipi di operazioni, ha notevolmente incentivato.

2. La particolarità degli Enti Ecclesiastici

Diverso il caso degli Istituti.

La valutazione di differenti ipotesi organizzative per tale tipo di enti non può essere condotta senza considerarne le particolarità e le profonde differenze che li caratterizzano rispetto alle società commerciali.

In estrema sintesi occorre infatti considerare che:

- nell'Istituto Religioso si svolge la vita familiare e religiosa dei componenti;
- scopo principale dell'Istituto è, e deve rimanere, l'attività di religione e di culto;
- per tale attività, opera la competenza dell'autorità Ecclesiastica in particolare in ordine agli organismi statutari, e prevale il conseguente esercizio della potestà gerarchica.

E' chiaro quindi che concetti tipici del diritto commerciale quali il *controllo* od il *collegamento* assumono connotati del tutto diversi quando debbono essere applicati al mondo degli Istituti religiosi.

D'altra parte la qualifica di Ente Ecclesiastico consente la applicazione di un regime particolare (quello appunto degli accordi concordatari) che permette di operare con maggiore efficacia nel rispetto dei particolari equilibri del mondo delle comunità religiose.

Risultano così difficilmente applicabili, e per molti aspetti non convenienti, gli strumenti civilistici ordinari.

Sebbene sia infatti possibile, ad esempio, che un Istituto svolga una attività economica attraverso una società commerciale da esso controllata, è necessario valutare con estrema attenzione i rischi ed i limiti connessi a tale tipo di scelta, che, qualora non ponderata, potrebbe snaturare il senso dell'attività economica svolta da enti che, è bene ricordarlo, non perseguono fini di lucro.

La soluzione deve pertanto essere preferibilmente ricercata all'interno della disciplina concordataria degli Enti Ecclesiastici, sfruttando, se è opportuno e dove è conveniente, la possibilità di costituire più enti appartenenti alla medesima famiglia religiosa (o tra diverse famiglie), pervenendo, in tale maniera, ad un assetto territoriale ed organizzativo più soddisfacente.

3. *Le principali ipotesi di cambiamento*

Ciò premesso è opportuno svolgere alcune considerazioni generali sulle principali ipotesi di cambiamento dell'ente gestore ed in particolare su quelle che sono generalmente indicate come:

- successione **esterna** (quella cioè che si verifica quando il cambiamento dell'ente gestore si accompagna alla dismissione dell'attività);
- successione **interna** (quella che si verifica diversamente quando al cambiamento dell'ente gestore non si accompagna la dismissione dell'attività).

Pur essendo evidente lo scopo esemplificativo di tali definizioni, che riguardano la scelta delle singole congregazioni di continuare o meno una determinata attività economica, è opportuno osservare che, sotto un profilo strettamente civilistico (e di conseguenza anche fiscale), in realtà si ha successione *esterna* ogni qualvolta l'ente gestore cessa di esercitare in proprio l'attività e la trasferisca, a titolo oneroso o gratuito, ad enti terzi (anche se appartenenti alla medesima famiglia religiosa).

Non vi è quindi molta differenza, sotto i citati profili, se la gestione di una scuola, ad esempio, passi dall'ente congregazione ad un ente comunità del medesimo ordine religioso o, diversamente, venga trasferita ad un ente appartenente ad altro ordine religioso.

Ciò che rileva è infatti il passaggio dell'attività (ed eventualmente dei beni necessari allo svolgimento della stessa) tra due soggetti che, per il nostro diritto, sono del tutto autonomi ed indipendenti.

Ne deriva che, una volta effettuato il trasferimento, solo il nuovo ente gestore potrà essere considerato titolare dell'attività (ed eventualmente dei beni) per lo svolgimento della quale sarà del tutto autonomo dall'ente cedente (salvo i vincoli di natura canonica che possono legare gli organi decisionali).

Più rilevante è invece la scelta di cosa trasferire e, più precisamente, dei beni oggetto del trasferimento (siano questi i singoli beni o l'intera azienda).

Può infatti decidersi di trasferire la sola attività o diversamente anche il patrimonio ad essa relativa, con evidente diversità di conseguenze.

Nel primo caso l'ente cedente rimarrebbe infatti titolare del patrimonio, anche se, qualora l'attività ceduta fosse l'unica attività commerciale esercitata, perderebbe la qualifica di imprenditore.

Nel secondo caso l'ente cedente cesserebbe definitivamente dall'esercizio dell'attività rinunciando inoltre al controllo diretto sul patrimonio (ed ai relativi proventi).

Prescindendo, in questa fase, da considerazioni di carattere fiscale, e focalizzando l'attenzione sulla decisione di mantenere all'interno della famiglia religiosa l'esercizio di una determinata attività economica, è possibile tracciare uno schema dei possibili vantaggi (e svantaggi) che possono derivare dalla scelta di procedere alla ripartizione delle attività attraverso la costituzione di diversi enti comunità appartenenti alla medesima congregazione.

In particolare:

Vantaggi

- la gestione delle singole attività economiche (ed i relativi rischi) passerebbe ai nuovi enti;

- i diversi enti comunità potrebbero accedere ad agevolazioni non accessibili da parte dell'ente congregazione (ad esempio: finanziamenti regionali per l'attività scolastica);
- le dimensioni dei singoli enti comunità risulterebbero notevolmente inferiori rispetto a quelle dell'ente congregazione, con evidenti effetti ai fini, ad esempio, delle disposizioni in materia di diritto del lavoro;
- minori problemi di controllo sull'attività.

Svantaggi

- all'aumentare del numero degli enti, aumenterebbero conseguentemente gli adempimenti amministrativi e gestionali (ed in qualche misura le responsabilità);
- verrebbe meno, a livello di congregazione, la possibilità di compensare gli utili derivanti dalle attività redditizie con le perdite di quelle meno redditizie;
- potrebbero generarsi dei "conflitti" tra i diversi enti comunità in relazione alla differente ripartizione del patrimonio ed al flusso dei relativi proventi.

Tale elencazione, che ha solo scopo esemplificativo, può (e deve) essere integrata con riguardo alle singole realtà ed alle peculiarità delle situazioni delle diverse congregazioni.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all'ipotesi di cessazione dell'attività economica ed alla eventuale conseguente cessione a terzi (estranei alla congregazione).

4. Inquadramento fiscale degli Enti Ecclesiastici

Per procedere all'esame delle implicazioni fiscali derivanti dalla scelta di procedere al cambiamento dell'Ente Gestore, occorre innanzitutto partire da una considerazione di carattere generale:

L'Ente non Commerciale, ed in particolare l'Istituto Religioso (Ente Ecclesiastico), ai fini impositivi costituisce un unico soggetto contribuente, assimilabile alla persona fisica, che può, in relazione alle attività concretamente svolte, essere titolare di redditi di diversa natura (redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi).

Ciò consente a tale categoria di enti di affiancare alla propria **attività istituzionale**, normalmente non rilevante ai fini fiscali, attività diverse da quelle di religione e di culto aventi anche **natura commerciale**.

In sostanza, in maniera non dissimile a quello che avviene per le persone fisiche (si pensi al caso dei liberi professionisti), la sfera "privata" e quella "commerciale" convivono nel medesimo soggetto pur nel necessario rispetto di regole che il legislatore ha posto al fine di creare una chiara separazione tra le diverse attività.

Volendo ricorrere ad una semplificazione grafica, l'ente non commerciale è assimilabile ad un contenitore nel quale convivono diverse realtà operative che devono però rimanere chiaramente individuate e distinte.

Tav. 1

Ente Ecclesiastico	
Attività istituzionale	Attività commerciale
Patrimonio istituzionale	Patrimonio strumentale dell'attività commerciale

A conferma della precisa volontà di individuare con esattezza le diverse aree operative, il legislatore, in occasione della riforma che ha interessato l'imposizione sugli Enti non Commerciali (D.Lgs. 460/97), ha imposto il rispetto di una serie di requisiti ed in particolare l'obbligo della tenuta della contabilità separata per le attività commerciali eventualmente svolte.

Conseguenza di tale impostazione è che debbono essere individuati con esattezza i ricavi ed i costi afferenti l'attività commerciale e, con essi, i beni che l'Ente stesso utilizza per lo svolgimento della medesima attività.

Tale situazione può essere rappresentata come segue.

Tav. 2

Ente Ecclesiastico	
Entrate Uscite Istituzionali	Costi Ricavi Commerciali

Dalla diversa collocazione dei beni derivano rilevanti conseguenze fiscali soprattutto in relazione al regime impositivo previsto nei casi di passaggio degli stessi dalla sfera commerciale a quella istituzionale (o viceversa) del medesimo ente o di cessione a terzi, sia questa a titolo oneroso o gratuito.

E' pertanto evidente che, una volta individuata la propria sfera di attività commerciale ed i beni ad essa relativi, prima di procedere a qualsivoglia cambiamento occorrerà tenere in opportuna considerazione le conseguenze di ordine fiscale.

5. *Regime dei beni appartenenti alla sfera commerciale*

L'inserimento di beni nella contabilità commerciale, e la conseguente partecipazione degli stessi al processo produttivo dell'attività d'impresa, comporta importanti conseguenze di carattere fiscale; ad esempio, ai fini delle maggiori imposte dirette ed indirette:

- la deducibilità dei costi relativi nella determinazione del reddito di impresa (compresi ammortamenti, manutenzioni etc.);
- la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti.

In considerazione della destinazione produttiva, i beni sono sottoposti ad un regime impositivo del tutto differente rispetto a quello previsto per i medesimi beni acquisiti per l'attività istituzionale.

E' chiaro quindi il motivo per il quale il legislatore ha previsto una netta separazione tra le due sfere di attività (e come sia, ad esempio, delicato il problema della determinazione della quota di costi promiscui riferibile alla attività commerciale).

Quanto illustrato vale, oltre che per i beni acquistati direttamente nello svolgimento dell'attività d'impresa, anche per i beni (ed in particolare per i beni immobili) che, pur appartenendo originariamente alla sfera istituzionale dell'Ente, sono stati da questo successivamente destinati all'utilizzo nell'attività commerciale ed inseriti nella contabilità di quest'ultima.

La possibilità di considerare i costi relativi a detti beni nella determinazione del reddito d'impresa comporta rilevanti conseguenze nel caso in cui, successivamente, gli stessi beni vengano ceduti a terzi (a titolo oneroso o gratuito) o destinati a finalità estranee alla attività d'impresa (vengano, ad esempio, destinati alla attività istituzionale del medesimo Ente).

Sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette si realizzerebbero infatti i presupposti impositivi con rilevanti (ed in alcuni casi relevantissimi) oneri fiscali.

In particolare:

- emergerebbero, in capo all'ente cedente, le plusvalenze (o minusvalenze) latenti sui singoli beni (art. 9 comma 5 TUIR; art. 54 TUIR);
- la cessione sarebbe rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 2, D.P.R. 633, tranne il caso delle cessioni d'azienda o rami d'azienda);
- nel caso di cessione a titolo gratuito, l'ente cessionario evidenzerebbe una sopravvenienza attiva tassabile.

Sotto un profilo strettamente fiscale, e tranne alcuni casi particolari, estromettere un bene (o un complesso di beni) dalla sfera commerciale di un Ente comporta quindi le medesime onerose conseguenze a prescindere dal titolo oneroso o gratuito del trasferimento e dalla natura del soggetto percipiente (che può essere lo stesso Ente per la propria sfera istituzionale).

6. Le conseguenze fiscali

Le differenti ipotesi illustrate nei precedenti paragrafi, sebbene generino modelli organizzativi sensibilmente diversi tra loro, comportano, **sulla base della normativa vigente**, conseguenze fiscali estremamente onerose.

Il passaggio, sia a titolo oneroso che gratuito, di beni da un soggetto ad un altro o dalla sfera commerciale a quella istituzionale del medesimo soggetto, costituisce infatti il presupposto per l'applicazione di una serie di imposte, ed in particolare:

- Irpeg
- Irap
- Iva

oltre, in casi particolari:

- Invim
- Registro
- Donazioni.

Proprio la considerazione dell'onere fiscale gravante su tale tipo di operazioni ha spinto il Legislatore, negli scorsi anni, a prevedere una serie di agevolazioni temporanee con lo scopo di facilitare la riorganizzazione degli Enti.

Si ricorda in particolare l'art. 9 del D.Lgs. 460/97 che, in occasione della riforma dell'imposizione sugli Enti non commerciali, ha consentito:

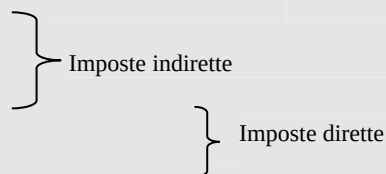
- la cessione a *titolo gratuito* di aziende e beni a favore di enti non commerciali;
- il passaggio di beni immobili dalla sfera commerciale a quella istituzionale; in sostanziale esenzione dalle imposte dirette ed indirette (vedi tavola seguente).

Tav. 3

Art. 9 D.Lgs. 460/94

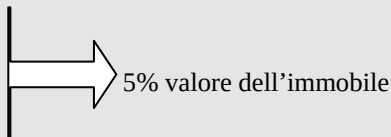
Comma 1

- 1) Trasferimento a titolo gratuito
 - 2) di aziende o beni
 - 3) a favore di enti non commerciali
- esente da:
- imposte su successioni o donazioni
 - ipotecaria e catastale
 - INVIM
 - no realizzo di plusvalenze
 - non costituisce sopravvenienza per l'ente ricevente



Comma 2

da sfera commerciale a sfera istituzionale
Imposta sostitutiva di



Ragionando in termini contrari è sufficiente considerare il numero di imposte per le quali è stata prevista l'agevolazione, per comprendere quale sia, in assenza del regime agevolato, il carico fiscale su tale tipo di operazioni.

Un'ulteriore considerazione deve essere svolta con riferimento alla normativa ICI ed, in particolare, alla possibile perdita dell'esenzione derivante dal cambio di destinazione degli immobili.

7. L'affitto di azienda

In mancanza di norme agevolative, le operazioni di riorganizzazione comportano quindi costi fiscali notevolissimi che, il più delle volte, finiscono per annullare del tutto i potenziali vantaggi ad esse collegati.

E' pertanto necessario verificare la possibilità di conseguire i medesimi obiettivi attraverso strumenti diversi, che riducano o annullino del tutto l'onere fiscale.

Un'ipotesi particolarmente interessante sotto tale profilo è costituita dall'**affitto d'azienda**.

Si tratta di uno strumento, regolato dal codice civile, che consente all'imprenditore (e quindi all'Ente per la sua attività commerciale) di cedere a terzi la gestione della propria azienda pur mantenendone la proprietà.

In altre parole, e con riferimento ad un esempio pratico, l'ente congregazione potrebbe concedere all'ente comunità l'affitto dell'azienda scuola attualmente esercitata direttamente in edifici di proprietà.

Per effetto di tale contratto l'ente congregazione (che, nella maggior parte dei casi, non perderebbe la qualifica di imprenditore) continuerebbe ad essere il proprietario dell'azienda e degli immobili, mentre la gestione spetterebbe all'ente comunità.

Poiché l'affitto di azienda non costituisce cessione non si realizzerebbero i presupposti per la emersione di plusvalenze ed il rischio di impresa graverebbe sul nuovo gestore (che ne risponderebbe quindi con il proprio patrimonio).

I rapporti economici tra l'ente congregazione e l'ente comunità verrebbero regolati dal contratto di affitto ed in particolare attraverso la determinazione del canone periodico che costituirebbe reddito per il primo e costo deducibile per il secondo.

Al termine del periodo di affitto l'ente congregazione tornerebbe, qualora lo ritenesse opportuno, nel pieno possesso dell'azienda.

Tuttavia non è solo l'aspetto fiscale a rendere interessante l'ipotesi dell'affitto di azienda.

E' infatti opportuno considerare che tale strumento consente di operare un ulteriore controllo sugli enti comunità il cui rapporto con l'ente congregazione viene regolato, oltre che dal rapporto di dipendenza canonica, anche dalle clausole del contratto di affitto.

Restano, ovviamente, da valutare con attenzione gli effetti di tale contratto sulle singole realtà ed in particolare dovranno essere considerate le conseguenze in relazione al diverso regime degli ammortamenti e delle spese di manutenzione.

* * *

8. Scuola paritaria e regime fiscale ONLUS

In margine al tema trattato, è opportuno segnalare che la L. 10/3/2000 n.62 (Legge sulla parità scolastica) prevede all'art. 1, comma 8, che:

“Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto legislativo e successive modificazioni”.

Sebbene manchino ancora indicazioni precise sulla portata di tale disposizione, è possibile svolgere alcune prime considerazioni.

Innanzitutto occorre interrogarsi sul significato della disposizione: essendo la normativa ONLUS una normativa squisitamente fiscale non è chiaro quali siano le differenze (soprattutto in termini di adempimenti e controlli) tra le scuole paritarie e le stesse ONLUS.

Il regime fiscale previsto per le Onlus è sintetizzabile nei seguenti punti:

- lo svolgimento delle attività istituzionali non costituisce esercizio di attività commerciale;
- sono esclusi dal reddito imponibile i proventi derivanti da attività direttamente connesse;
- godono di particolari agevolazioni ai fini delle imposte di donazione e successione e di alcune imposte indirette;
- le liberalità in loro favore sono detraibili dal reddito di chi le dispone.

A fronte di tali agevolazioni è prevista una serie di controlli e di adempimenti che si ritiene saranno applicabili anche alle scuole.

E' chiaro quindi che in forza di tale rinvio, la decisione di donare un immobile ad una scuola paritaria senza fine di lucro dovrebbe, a parità di condizioni, comportare un minore onere fiscale rispetto a quello illustrato.

Occorrerà seguire con attenzione le indicazioni che, in via regolamentare o dalla dottrina, verranno in materia nei prossimi mesi.

9. Conclusioni

La riorganizzazione degli Istituti religiosi è sicuramente il tema fondamentale per il nostro mondo nei prossimi anni, sul quale è necessario intraprendere da subito un serio ed attento confronto.

Dalle scelte che verranno operate in materia deriveranno infatti importanti conseguenze che definiranno l'assetto degli Istituti e ne determineranno la stessa sopravvivenza.

Si tratta quindi di scelte complesse, difficili, che devono essere affrontate senza pregiudizi e dopo una attenta valutazione di tutte le possibili implicazioni e conseguenze, a prescindere da mode momentanee e da pericolose tentazioni di emulazione.

In tale ampio contesto le considerazioni di carattere fiscale, pur rappresentando un elemento importante ai fini della decisione, devono quindi seguire quelle di carattere strategico e non condizionarle o, peggio, costituirne la unica giustificazione.

Ciò chiarito resta ovviamente il compito di individuare il percorso che garantisca il miglior risultato con i minori oneri, in una “giungla” normativa che ancora ignora la realtà del tutto particolare degli Istituti e la profonda diversità di questi dagli altri soggetti.

Forti di questa consapevolezza e certi della esigenza di una maggiore attenzione del legislatore alle problematiche del mondo dei religiosi, abbiamo il dovere di non farci cogliere impreparati al cambiamento, di attrezzarci quando necessario con gli strumenti che le norme già ci consentono, di avere piena consapevolezza dei nostri obiettivi.

Il problema del cambiamento è aperto.

* * * * *

ALLA FINE DEL SECONDO CORSO PER NUOVI ECONOMI...

Si è concluso ieri, 16 febbraio, il corso di formazione per nuovi economisti iniziato il 9 dicembre scorso e tenutosi nella sede AGIDAE di Roma.

E' stata un'esperienza singolare per chi, come noi, per la prima volta si è dovuta confrontare con materie particolari quali il diritto canonico, il diritto tributario, i contratti e la loro gestione, la contabilità ormai divenuta senza frontiere grazie all'ausilio dei computers e di tutta la rete internet.

Esperienza arricchente, carica di novità e di aggiornamento per chi era già inserito in questo campo...

Come non ringraziare P. Francesco Ciccimarra, presidente dell'AGIDAE che insieme ai suoi collaboratori hanno reso possibile l'avventura in questo mondo dell'economia e dell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

RELIGIOSI E INFORMATICA

Sono già esauriti i posti per i Corsi estivi di informatica di base; 60 religiosi frequenteranno gratuitamente le lezioni per la durata di un mese. Sei Corsi si terranno a Roma, in sede AGIDAE; uno a Milano. Ne saranno organizzati altri.

Daremo informazioni sui periodi prescelti.

La scuola paritaria quale attività non profit

Armando Montemarano

*La nuova legge sulla parità scolastica, nel completare
la riforma del sistema nazionale di istruzione, riserva
una disciplina speciale alla scuola paritaria senza fine di lucro*

La legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla parità scolastica disciplina un'attività, quella dell'istruzione, che interessa direttamente il non profit, se non altro perché il comma 8 del suo unico articolo dispone in modo espresso che alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto, e successive modificazioni.

Sull'interpretazione di questa disposizione si tornerà in seguito, per approfondirne i contenuti ed i caratteri innovativi. Prima è necessario rilevare che il sistema nazionale di istruzione che nasce dalla legge sulla parità è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, le quali ultime possono essere gestite sia dai privati che dagli enti locali, nell'ottica di un'espansione dell'offerta formativa.

La nozione di «scuola paritaria»

Il comma 2 definisce scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, e in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, a partire dalla scuola dell'infanzia, in possesso di tre requisiti:

- a) corrispondenza agli ordinamenti generali dell'istruzione;
- b) coerenza con la domanda formativa delle famiglie;
- c) livelli di qualità ed efficacia individuati dalla legge.

Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, nell'ambito, tuttavia, di tre obblighi fondamentali:

a) *insegnamento improntato ai principi di libertà*: seppure nel quadro del progetto educativo della scuola, l'insegnamento deve essere improntato ai principi di libertà stabiliti dalla carta costituzionale. Il riferimento al progetto educativo «della scuola» induce, da un lato, ad escludere che la legge intenda garantire la libertà didattica insita nella «funzione docente» quale concepita per la scuola statale¹, anche perché nella scuola non statale, ai

¹ Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 1998, n. 1097; in «Cons. Stato», 1998, I, 1192.

sensi dell'art. 33, comma 4, Cost., la libertà di insegnamento deve essere assicurata all'istituzione e non ai docenti che vi prestano l'attività². La carta costituzionale, peraltro, già garantisce che la libertà di insegnamento consiste nella libertà di scelta delle modalità e dei contenuti della didattica, seppure nel rispetto dei programmi³, sicché, dall'altro lato, la norma si ridurrebbe ad un'inutile ripetizione se dovesse riferirsi ad essa. L'elemento letterale porta ad interpretare la disposizione nel senso che la libertà di insegnamento nella scuola paritaria incontra un limite, quanto ai contenuti della didattica, nel rispetto del diritto inviolabile dell'uomo alla libertà, riconosciuto quale valore costitutivo dall'art. 2 Cost., e pertanto giammai i contenuti del progetto educativo potrebbero giustificare un insegnamento teso al disconoscimento dei valori di libertà sui quali è fondato il nostro ordinamento costituzionale;

b) *accettazione di tutte le iscrizioni*: le scuole paritarie svolgono, per espressa statuizione legislativa, un servizio pubblico e devono perciò accogliere chiunque richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti portatori di handicap, purché ne accettino il progetto educativo, che deve indicare necessariamente l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Lo svolgimento di un servizio pubblico, oltre a giustificare l'inserzione della scuola paritaria nell'ordinamento settoriale dell'istruzione pubblica con la relativa sottoposizione alle autorità che vi sono preposte, assoggetta alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie attinenti al pubblico servizio erogato; in particolare, quelle concernenti l'istituzione, la modificazione o l'estinzione dei gestori; quelle tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori e in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di questi ultimi; quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere rese nell'espletamento del servizio⁴. Per quanto attiene alla gestione del personale, il servizio pubblico svolto è di quelli che la legge 12 giugno 1990, n. 146, sottopone alla normativa vincolistica in tema di esercizio del diritto di sciopero;

c) *volontarietà delle attività di tendenza*: non può essere pretesa dagli alunni la partecipazione alle eventuali attività extra-curricolari che presuppongano o esigano l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Il comma 4 stabilisce che la parità sia riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- attestazione della titolarità della gestione;
- pubblicità dei bilanci;
- disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

² La libertà di insegnamento per i docenti, assicurata nella scuola statale, sarebbe incompatibile con la stessa libertà garantita costituzionalmente alle scuole non statali, che spesso sono ideologicamente orientate, tanto che la scuola cattolica costituisce tradizionalmente nel nostro Paese la parte prevalente della scuola gestita dai privati.

³ TAR Sicilia, 15 gennaio 1986, n. 12; in «Foro amm.», 1986, 2303.

⁴ L'art. 33, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, esclude tuttavia dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i rapporti individuali di utenza con soggetti privati, le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e le controversie in materia di invalidità.

- istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti portatori di handicap o in condizioni di svantaggio;
- organica costituzione di corsi completi;
- personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore⁵.

Le scuole paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti, mentre il Ministero della Pubblica Istruzione accerta la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

Quando è ammessa ai benefici delle Onlus la scuola paritaria?

Il comma 8, come già esposto, dispone: «Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni».

Quale significato attribuire alla disposizione?

L'art. 10 D.Lgs. n. 460/1997 prevede che l'attività di istruzione possa essere svolta da Onlus se il gestore sia un'associazione, un comitato, una fondazione, una società cooperativa o, comunque, un ente di carattere privato, con o senza personalità giuridica, il cui statuto o atto costitutivo, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:

- lo svolgimento di attività, tra gli altri, nel settore dell'istruzione;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse dall'istruzione e dalle altre menzionate alla lett. a) dello stesso articolo⁶, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

⁵ Sono essenzialmente i c.c.n.l. stipulati: a) dall'Agidae, per gli istituti dipendenti dall'Autorità ecclesiastica; b) dall'Aninsei e dall'Assoscuola, per gli istituti laici; c) dalla Fism per la scuola dell'infanzia.

⁶ Si tratta dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione dei beni artistici e storici e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «onlus»⁷.

In particolare per l’attività di istruzione⁸, tuttavia, i commi 2 e 3 dell’art. 10 subordinano l’assunzione della qualità di Onlus alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non devono essere rese nei confronti di soci, di associati, di partecipanti, di fondatori, di componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado, nonché delle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, tranne che se costoro non si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L’attività di istruzione – al pari di quelle di assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili – nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali si considerano sempre direttamente connesse a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, a prescindere dalle condizioni soggettive dei beneficiari ed il loro esercizio è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori d’attività, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.

Non vi sarebbe stata necessità alcuna di introdurre nella legge sulla parità scolastica la disposizione del comma 8, se si fosse inteso riservare le agevolazioni fiscali previste per le Onlus alle scuole paritarie gestite da enti senza fini di lucro con le suindicate caratteristiche statutarie e che provvederanno a prestare i servizi didattici prevalentemente ad alunni svantaggiati.

L’art. 12, comma 1, delle preleggi impone che, nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore. L’intenzione del le-

⁷ *Gli ultimi due requisiti non sono richiesti per gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.*

⁸ *Così come per quelle dell’assistenza sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili.*

gislatore – specie quando la lettera della norma sia ambigua e si riveli infruttuoso il ricorso al criterio sussidiario costituito dall'esame complessivo del testo normativo – funge pertanto da criterio interpretativo comprimario, atto ad ovviare all'equivocità della formulazione del testo da interpretare; e nel ricercare l'intenzione del legislatore la prima regola è quella di non potergliene non attribuire alcuna⁹. Se non si vuole negare alla disposizione introdotta dal comma 8 un qualsiasi contenuto normativo, e dunque negare con ciò la stessa sussistenza dell'intenzione di legiferare, occorre ricercare in essa un significato innovativo della disciplina introdotta dall'art. 10 D.Lgs. n. 460/1997.

E tale significato può trarsi dalla disamina dello stesso art. 10 e dal raffronto della terminologia usata in esso e nel comma 8 dell'unico articolo della legge sulla parità scolastica.

Quest'ultima norma, infatti, subordina il riconoscimento del diritto a fruire delle agevolazioni fiscali concesse alle Onlus al possesso, da parte della scuola paritaria senza fine di lucro, dei «requisiti» di cui all'art. 10; il quale, a sua volta, definisce «condizioni» quelle previste dai commi 2 e 3 (che si risolvono, in buona sostanza, nel rivolgersi ad un'utenza svantaggiata).

I «requisiti» sono, pertanto, gli attributi soggettivi del gestore, e dunque, in buona sostanza, soltanto le caratteristiche statutarie individuate dal comma 1, lett. b), dell'art. 10.

L'innovazione introdotta dal legislatore scolastico consiste, perciò, nel fatto che le scuole paritarie, al contrario delle altre attività di istruzione, sono ammesse a fruire dei benefici fiscali previsti per le Onlus anche quando la loro offerta formativa è rivolta ed accolta da un'utenza non svantaggiata, purché sia gestita da associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, enti ecclesiastici o, comunque, enti privati il cui statuto o atto costitutivo abbiano le caratteristiche individuate dal primo comma dell'art. 10 D.Lgs. n. 460/1997. Ne restano, perciò, senz'altro esclusi gli imprenditori individuali e le società di capitali.

Per quanto concerne specificatamente le scuole cattoliche, inoltre, il requisito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale è presunto per legge, in quanto il comma 9 dell'art. 10 prevede che gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono comunque considerati Onlus, limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a) del comma 1, tra le quali è appunto ricompresa l'istruzione.

Lavoro volontario e collaborazioni parasubordinate

Il secondo nucleo normativo del comma 5 consente alle scuole paritarie di avvalersi, in misura non superiore al 25% delle prestazioni complessive, di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito dei relativi titoli scientifici e professionali, nonché di ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

La legge nulla innova circa le definizioni di «lavoro volontario» e, nell'ambito del contratto d'opera, di «collaborazione coordinata e continuativa».

Perché, dunque, la scuola paritaria possa avvalersi legittimamente dell'uno e dell'altra occorre che ne ricorrano i presupposti.

⁹ Cass. 13 aprile 1996, n. 3495, in «Prev. for.», 1993, 1, 45.

Lavoro volontario. Il prestatore di lavoro volontario può sì avere un obbligo di prestazione e un vincolo di subordinazione, ma senza che né l'uno né l'altro costituiscano il corrispettivo della retribuzione. Essi debbono invece necessariamente trovare una diversa giustificazione¹⁰, tenendo presente che la presunzione di onerosità dell'attività, oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, comporta la rigorosità della prova che l'attività stessa sia stata eseguita a titolo gratuito per motivo di affetto, ovvero in vista di vantaggi indiretti che il prestatore intende trarre. La presunzione esclude che tale prova possa consistere nella semplice inerzia del prestatore, seppure prolungata nel tempo, nel richiedere il compenso per la prestazione lavorativa: la gratuità va desunta dall'originaria volontà delle parti, nonché dalle modalità di svolgimento del rapporto¹¹.

Collaborazioni coordinate e continuative. Per ritenere l'esistenza dei rapporti parasubordinati – che sono le forme di prestazione d'opera che potrebbero essere le più utilizzate per la docenza – devono sussistere tre requisiti:

- a) la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo e importi un impegno costante a favore del committente;
- b) la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale;
- c) la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale¹². L'ente di previdenza obbligatoria ammette l'instaurazione di rapporti lavorativi tra scuole ed insegnanti con incarichi di docenza in regime di collaborazione professionale coordinata e continuativa¹³, ferma restando l'esigenza di un'attenta verifica di quei casi in cui emerge una netta prevalenza di elementi concreti di subordinazione.

Per quanto attiene ai rapporti di volontariato, è già stato sollevato da taluno il dubbio se tra essi vadano o meno incluse le prestazioni di lavoro rese dai religiosi nelle scuole cattoliche e dai soci volontari nelle cooperative sociali che hanno ad oggetto la gestione di servizi educativi¹⁴.

Nelle scuole paritarie gestite da enti ecclesiastici devono computarsi le prestazioni del personale docente religioso nell'aliquota del 25% delle prestazioni complessive? La risposta affermativa implicherebbe la conseguenza che in nessun caso i docenti religiosi potrebbero assolvere a più di un quarto delle prestazioni di lavoro complessive; novità estremamente onerosa, tanto più se si tiene conto che anche la scuola dell'infanzia, in cui soprattutto le religiose sono impegnate in misura prevalente, fa parte del sistema paritario,

¹⁰ Per lo più riconducibile a legami di ordine affettivo o al perseguimento di utilità diverse e indirette.

¹¹ Cass. 28 agosto 1998, n. 3290, in «Mass. Foro it.», 1998. Conf.: Cass. 21 gennaio 1988, n. 447; 16 febbraio 1983, n. 1895.

¹² Cass. 20 agosto 1997, n. 7785, *Bhoori c. Mesturini*.

¹³ Circ. Inps 28 ottobre 1997, n. 210.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la presenza nella compagine societaria di un'aliquota di soci svantaggiati non è richiesta quando la cooperativa sociale abbia lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

nell'ambito del quale contribuisce a costituire l'offerta formativa concorrendo all'educazione ed allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni¹⁵.

Ma la giurisprudenza di legittimità concorda nell'argomentare¹⁶ che l'opera didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell'ambito della propria Congregazione, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività lavorativa soggetta alle leggi dello stato italiano, bensì opera di evangelizzazione, per causa di religione, regolata esclusivamente dal diritto canonico, conformemente al disposto degli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, e dell'art. 7 Cost.

Le attività in cui si realizza non possono, perciò, definirsi «prestazioni volontarie», non traendo la fonte di regolamentazione dal diritto civile, bensì dal diritto canonico, che acquista una rilevanza nell'ordinamento civile quale fonte eteronoma di regolamentazione dei rapporti tra istituti e religiosi.

Rientrano, invece, tra le prestazioni di docenza volontarie quelle eventualmente erogate a titolo gratuito da religiosi non appartenenti all'istituto gestore della scuola paritaria.

Nelle scuole paritarie gestite da cooperative sociali, invece, dovrà limitarsi il numero dei soci volontari impegnati nella docenza, poiché le loro debbono senz'altro essere ricomprese nelle «prestazioni volontarie» che il comma 5 intende limitare.

L'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, infatti, consente che gli statuti delle cooperative sociali prevedano la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, stabilendo che il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ma è indubbio che le loro prestazioni siano prestazioni lavorative, seppure di lavoro gratuito, come si evince dalla relativa regolamentazione:

— ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

— il Ministro del Lavoro determina con decreto l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative antinfortunistiche;

— ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci;

— le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate, seppure in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali, nella gestione dei servizi didattici da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche.

¹⁵ Art. 2, comma 1, della legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione 10 febbraio 2000, n. 30.

¹⁶ Cass. 22 febbraio 1992, n. 2195; in «Dir. eccl.», 1993, II, 414. La prestazione di lavoro non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato, né costituisce presupposto idoneo all'insorgere di un rapporto previdenziale, neppure dopo la sentenza n. 108 del 1977 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella sola parte in cui escludeva l'obbligatorietà della tutela previdenziale per l'attività prestata dal religioso alle dipendenze di terzi, ma ha espressamente escluso la possibilità di ricomprendere in tale categoria l'Ordine o la Congregazione di appartenenza, conformemente alla legge 5 luglio 1961, n. 579, che, nell'istituire il fondo di invalidità e vecchiaia per il clero, non ha tuttavia fatto obbligo agli enti ecclesiastici di iscrivere i loro appartenenti alla assicurazione generale obbligatoria per l'attività svolta dai religiosi all'interno di essi.

Scuola non profit e riforma dei cicli

La scuola paritaria si avvia a diventare, così, una realtà assai rilevante nel settore non profit, anche se la contestuale riforma dei cicli dell'istruzione, introdotta dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, e che dovrà attuarsi a partire dall'anno scolastico 2001-02, porrà non pochi problemi di sopravvivenza a molte scuole non statali.

Il nuovo sistema di istruzione si articolerà in tre cicli:

— *scuola dell'infanzia*, di durata triennale, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, caratterizzata da autonomia ed unitarietà didattica e pedagogica, con l'obbligo di realizzare i necessari collegamenti sia con il complesso dei servizi all'infanzia che con la scuola di base;

— *scuola di base*, di durata settennale, caratterizzata da un percorso educativo unitario;

— *scuola secondaria*¹⁷, di durata quinquennale, articolata nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale, ciascuna delle quali ripartita in indirizzi.

Il comma 4, lett. f), subordina il riconoscimento della parità alle scuole non statali alla circostanza che provvedano alla «organica costituzione» di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.

Tale onere porrà senza dubbio molte scuole che non riusciranno ad assicurare un corso completo – soprattutto nella scuola di base, che prende il posto sia della scuola elementare che della media inferiore, e che è già interessata da una notevole contrazione della popolazione scolastica – di fronte alla necessità di scegliere tra la chiusura (con tutte le implicazioni relative, tra l'altro, alla sorte del personale ed all'applicazione della normativa in tema di licenziamenti collettivi) e la fusione, attraverso varie forme, tra più scuole attualmente appartenenti a soggetti diversi. Altri gestori, invece, potranno decidere di scindere un'attività finora svolta unitariamente, dando vita a scuole che si esauriscano nel completamento di un solo ciclo, anche per evitare i costi ed i pesi della gestione di unità produttive con un elevato numero di dipendenti.

È facile prevedere, dunque, che la normativa sulla parità scolastica finirà con l'incidere sulla stessa composizione del settore non profit e darà vita ad una serie di dismissioni, acquisizioni e trasformazioni che, sia per l'aspetto fiscale che per quello lavoristico, saranno interessate alla problematica relativa all'applicabilità o meno delle agevolazioni riconosciute agli enti non commerciali in genere, ed alle Onlus in particolare.

* * * * *

¹⁷ Le scuole si denomineranno «licei».

SOCRATES:

IL PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ISTRUZIONE

Giuseppe Maffeo

Il programma Socrates è la linea di finanziamento per le iniziative in materia d'istruzione a livello europeo. Esso ha una durata che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

I suoi obiettivi sono:

- rafforzare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli e agevolare un ampio accesso transnazionale (cioè progetti cui partecipano soggetti di tre diversi Stati comunitari) alle risorse educative in Europa;
- promuovere il miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell'Unione europea, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, al fine di rafforzare la comprensione e la solidarietà tra i popoli dell'Unione stessa e promuovere la dimensione interculturale dell'istruzione;
- promuovere la cooperazione e la mobilità nel settore dell'istruzione, in particolare:
 - ◆ stimolando scambi tra istituti d'istruzione,
 - ◆ incoraggiando l'istruzione aperta e a distanza,
 - ◆ promuovendo un migliore riconoscimento dei diplomi e periodi d'istruzione,
 - ◆ sviluppando lo scambio d'informazioni,e contribuire a rimuovere gli ostacoli esistenti al riguardo;
- incoraggiare le innovazioni nello sviluppo delle prassi e materiali didattici, nonché esaminare questioni relative ad una politica comune nel settore dell'istruzione.

Le linee di finanziamento (**Azioni Socrates**) sono denominate come segue:

- **Comenius**, che finanzia: progetti educativi europei, mobilità dei docenti, tirocini, visite di studio, educazione interculturale, progetti di formazione permanente;
- **Erasmus**, che riguarda progetti in ambito universitario;
- **Grundtvig**, che prevede sovvenzione per l'educazione degli adulti;

- **Lingua**, che finanzia programmi europei di cooperazione, formazione permanente degli insegnanti di lingue, lettori di lingua, strumenti per l'insegnamento/apprendimento delle lingue e la valutazione, progetti educativi congiunti per l'apprendimento delle lingue;
- **Minerva**, che sostiene l'istruzione aperta e a distanza e l'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'istruzione;
- **Scambi d'informazione ed esperienze**, che prevede l'analisi di questioni di comune interesse sulle politiche d'istruzione, visite di studio.

Requisiti per accedere al finanziamento

1. Essere un istituto d'istruzione legalmente riconosciuto (d'ogni ordine e grado).
2. Prevedere nel progetto la partecipazione di tre istituti d'istruzione appartenenti a tre diversi Paesi dell'Unione europea.

Finanziamento

Non ci sono tetti massimi al finanziamento. Il livello della sovvenzione europea è pari al 50% del costo del progetto. Il soggetto proponente e i due partner transnazionali possono contribuire al progetto per l'altro 50% in natura, vale a dire valutando in danaro l'apporto dato in attrezzature, personale e quant'altro per la realizzazione del progetto stesso.

Scadenze

Le scadenze delle varie **Azioni Socrates** sono di regola il 1° marzo di ogni anno. Ci sono delle scadenze intermedie per alcune azioni fissate al 1° novembre di ogni anno.

Procedure per la presentazione dei progetti

Esistono due procedure:

1. la prima prevede la presentazione dei progetti, riguardanti specifiche azioni, direttamente alla Commissione europea a Bruxelles;
2. la seconda, invece, richiede che i progetti, per altrettante specifiche azioni, siano inviati all'Agenzia Nazionale Socrates di Firenze.

Durata dei progetti

Da uno a tre anni.

Per informazioni e assistenza ci si può rivolgere all'AGIDAE.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

1. NORMATIVA SULLE CASE PER FERIE: LEGGE REGIONALE PUGLIA 11-02-1999, N. 11¹

“ Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.

Omissis.

Art. 2 (Delega alle Province)

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate, alle Province.
2. Le Province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.

Omissis.

TITOLO V DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELL'ATTIVITÀ EXTRALBERGHIERA

Art. 43 (Definizione)

1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:
 - a) le case per ferie;
 - b) gli esercizi di affittacamere.

¹ In “B.U.R.” n. 18 del 19/02/1999.

Art. 44
(Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Art. 45
(Requisiti tecnici per le case per ferie)

1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:
 - a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
 - b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene;
 - c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente;
 - d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
 - e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
 - f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali convenientemente aerati;
 - g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
 - h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
 - i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.
2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI.
3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

Omissis.

TITOLO VIII
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 58
(Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge)

1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel

rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla **preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.**

2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.

Art. 59

(Domanda per l'autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
- b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
- c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
- d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
- e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
- f) la classificazione assegnata, ove prevista;
- g) l'ubicazione della struttura;
- h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

Omissis.

4. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui

la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

Omissis.

6. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

Omissis.

Art. 60

(Rilascio dell'autorizzazione di esercizio)

1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.
4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale.

Art. 61
(Contenuti dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:
 - a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
 - b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
 - c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
 - d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
omissis;
 - f) la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del periodo di apertura;
 - g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
 - h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
 - i) il totale della ricettività massima consentita;
 - j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
 - k) il totale della ricettività nelle unità abitative;
 - l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
 - m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
 - n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
 - o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
 - p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
 - q) l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma 5.

Art. 62
(Rinnovo autorizzazione)

1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

Art. 63
(Chiusura temporanea o definitiva)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.

Art. 64
(Registrazione notifica delle persone alloggiate)

1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.
2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.

TITOLO IX CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Art. 65 (Certificazione di qualità)

1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.
2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adatta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.

TITOLO X GESTIONE E RESPONSABILITÀ - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI

Art. 66 (Gestione e responsabilità)

1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).
2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Omissis.

Art. 72 (Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale)

1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.
2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.
3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.
5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
7. L'inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.
9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.
10. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).

Omissis.

14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.
15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:
 - a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
 - b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
 - c) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
 - d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall'art. 70, comma 2, lettere a) e b).

17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonché all'Assessorato regionale al turismo.

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE

Art. 73
(Adeguamento delle strutture)

1. Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.
2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.
3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.
4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

Art. 74
(Classificazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

Art. 75
(Autorizzazione amministrativa)

1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.

Omissis.

2. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO – DIVISIONE III – CIRCOLARE N. 17 DEL 24/3/2000 - “DISCIPLINA GENERALE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO”

Prot. n. 593/M 165

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regime sanzionatorio.

Omissis.

In presenza di una depenalizzazione, non è applicabile la norma penale pregressa né è immaginabile l’irrogazione della nuova sanzione amministrativa (come disposto dal-

l'articolo 40 della legge n.689 del 1981), posto che si è in presenza di categorie di illecito diverse da quelle previste sotto la vigenza della precedente disciplina.

Si rende dunque inevitabile procedere all'effettuazione di un nuovo accertamento, che sarà diretto a verificare la perdurante sussistenza di motivi di illiceità della condotta, sanzionabili secondo il nuovo impianto delineato dall'articolo 15 della legge n.68 del 1999.

Pertanto, sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un nuovo accertamento per gli illeciti commessi nel periodo di vigenza dell'abrogata legge n.482 del 1968 al fine di verificare se sussistano o meno, a norma della nuova disciplina, situazioni di inadempienza oggi sanzionabili sul piano amministrativo. In altre parole, per potersi dichiarare la punibilità del datore di lavoro sarà necessario che l'inadempienza precedentemente commessa corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria prevista dalla citata legge n. 68 e che, naturalmente, il datore di lavoro stesso non abbia già provveduto a sanare la propria condizione.

E' appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo quanto sopra delineato, potrà essere applicata solo per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, stante l'irretroattività della norma amministrativa sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure connotato dal medesimo comportamento illecito.

All'esito dell'illustrato procedimento, si provvederà alla notificazione o alla contestazione dell'illecito secondo le consuete procedure.

Omissis.

3. DPCM 20 APRILE 2000 - "DISPOSIZIONI PER IL DIFFERIMENTO, PER L'ANNO 2000, DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DI ALTRE DICHIARAZIONI E DI EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI VERSAMENTI"²

Art. 1

Termini per la presentazione delle dichiarazioni e per l'effettuazione dei relativi versamenti

1. Per l'anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, sono presentate dal 1° maggio al 31 luglio 2000. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli relativi alle dichiarazioni presentate direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, sono effettuati:
 - a) dal 1° maggio al 20 giugno 2000, senza alcuna maggiorazione;
 - b) dal 21 giugno al 20 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

² In "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – Serie Generale – n. 98 del 28/04/2000.

2. Per l'anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed equiparati, nonché degli altri soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, i cui termini di presentazione scadono fino al 20 luglio 2000, sono presentate entro il 20 luglio 2000. Entro la stessa data sono effettuati i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli relativi alle dichiarazioni presentate direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.

Art. 2

Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni

1. Per l'anno 2000, i soggetti che effettuano direttamente la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, dell'articolo 3 del citato decreto n. 322 del 1998, effettuano la trasmissione in via telematica secondo le seguenti scadenze:
 - a) entro il 31 luglio 2000, per le dichiarazioni Mod. Unico 2000 – Persone fisiche presentate utilizzando il servizio telematico Internet;
 - b) entro il 31 ottobre 2000, per le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000 non contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore i cui termini di trasmissione telematica scadono al 31 ottobre 2000;
 - c) entro il 15 novembre 2000, per le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 15 novembre 2000.

* * * * *

LEGGE REGIONALE VENETO 28/1/2000, N. 5¹: PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE

Omissis.

Art. 72

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72

“Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane” e successive modificazioni ed abrogazione dell’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 è inserito il seguente articolo 11 bis:

“Art. 11 bis

Modalità di concessione di contributi agli enti religiosi gestori di strutture residenziali

1. Agli enti religiosi che gestiscono strutture residenziali per le persone non autosufficienti la Regione riconosce un valore economico per l’attività svolta dai religiosi appartenenti agli enti medesimi alle seguenti condizioni:
 - a) i religiosi devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa regionale;
 - b) i religiosi devono concorrere al raggiungimento degli standard regionali previsti con riferimento al profilo ricoperto e al servizio svolto.
2. A decorrere dall’anno 1999, il riconoscimento del valore economico è pari a quanto determinato dalla Giunta Regionale per gli stessi profili professionali del personale addetto ai servizi per le persone autosufficienti ospiti in strutture residenziali.”
3. L’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è abrogato.

1. In “Bollettino Ufficiale della Regione Veneto” n. 11 dell’1/2/2000.



SENTENZE UTILI

ASSUNZIONI DIRETTE PER EXTRACOMUNITARI: CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE - SENTENZA 30/03/2000, N. 62¹

Flessibilità del mercato del lavoro e parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani, per tutti gli immigrati legalmente residenti nel nostro territorio.

Questi i principi a cui è ispirata la recente sentenza n. 62 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di collocamento di lavoratori extracomunitari.

Le imprese, ora, possono assumere direttamente gli immigrati, senza il tramite degli uffici di collocamento in tutti i casi ammessi dalla legge per i lavoratori italiani (art. 11 della legge 264/1949) e, quindi, anche nel caso di specie, della chiamata da parte di azienda con non più di tre dipendenti.

Nella motivazione la Cassazione, superando il contrasto formatosi in materia, chiarisce che non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma che esplicitamente escluda i lavoratori extracomunitari dall'assunzione diretta.

Né in questo senso può essere interpretato l'art. 6 della legge 943/1986 che, nel prevedere, al secondo comma, la chiamata nominativa solo per gli extracomunitari da adibire a servizi domestici, confermerebbe per le residue ipotesi (fra le quali quella in esame per le aziende con non più di tre dipendenti) la generale applicabilità di questo istituto anche agli immigrati.

Ma vi è di più. L'art. 1 della legge 943/1986 riconosce il principio della parità di trattamento e dell'uguaglianza dei diritti rispetto ai lavoratori italiani: principio quest'ultimo, che opera non solo a instaurazione già avvenuta del rapporto di lavoro, ma anche nella fase precedente alla costituzione del rapporto, attraverso l'eliminazione delle barriere all'accesso dei posti di lavoro e la garanzia di uguaglianza davanti alle pratiche di assunzione.

¹ In "Guida al Lavoro" n. 15 del 18/04/2000.

TABELLE CONTRIBUTIVE INPDAP

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

APRILE 2000

In data 28 febbraio 2000 è stato firmato l'accordo per il rinnovo contrattuale del secondo biennio economico 2000/2001.

Gli adeguamenti concordati e le rispettive decorrenze, sono già state pubblicate sui nostri documenti precedenti.

Poiché il rinnovo contrattuale si riflette, nei suoi aspetti economici, anche sulle tabelle delle S.E.P. che, come sappiamo, **riguardano solo i religiosi e le religiose che insegnano nel proprio Istituto**, si ritiene opportuno, anche perché sollecitati dai Gestori, pubblicare quelle che recepiscono gli adeguamenti aggiornati al mese di aprile.

Le tabelle sono riportate qui di seguito.

Per quanto riguarda le aliquote contributive, non vi sono variazioni.

Sr. Maria Annunciata Vai

EX I CATEGORIA – APRILE 2000

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. ex I	Totale	Super. ante '86	Totale
2000	1	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1999	2	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1998	3	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1997	4	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1996	5	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1995	6	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1994	7	13.625.258	12.170.837	520.000	4.652.083	30.968.178	-	30.968.178
1993	8	13.625.258	12.170.837	1.235.000	4.652.083	31.683.178	-	31.683.178
1992	9	13.625.258	12.170.837	1.885.000	4.652.083	32.333.178	-	32.333.178
1991	10	13.625.258	12.170.837	1.885.000	4.652.083	32.333.178	-	32.333.178
1990	11	13.625.258	12.170.837	2.756.000	4.652.083	33.204.178	-	33.204.178
1989	12	13.625.258	12.170.837	2.756.000	4.652.083	33.204.178	-	33.204.178
1988	13	13.625.258	12.170.837	3.089.060	4.652.083	33.537.238	-	33.537.238
1987	14	13.625.258	12.170.837	3.089.060	4.652.083	33.537.238	-	33.537.238
1986	15	13.625.258	12.170.837	3.513.938	4.652.083	33.962.116	1.872.499	35.834.615
1985	16	13.625.258	12.170.837	3.513.938	4.652.083	33.962.116	1.872.499	35.834.615
1984	17	13.625.258	12.170.837	3.718.898	4.652.083	34.167.076	1.689.439	35.856.515
1983	18	13.625.258	12.170.837	3.718.898	4.652.083	34.167.076	2.039.439	36.206.515
1982	19	13.625.258	12.170.837	3.923.858	4.652.083	34.372.036	1.833.965	36.206.001
1981	20	13.625.258	12.170.837	3.923.858	4.652.083	34.372.036	2.033.155	36.405.191
1980	21	13.625.258	12.170.837	5.555.370	4.652.083	36.003.548	2.127.079	38.130.627
1979	22	13.625.258	12.170.837	5.555.370	4.652.083	36.003.548	2.127.079	38.130.627
1978	23	13.625.258	12.170.837	5.851.330	4.652.083	36.299.508	2.420.899	38.720.407
1977	24	13.625.258	12.170.837	5.896.830	4.652.083	36.345.008	2.420.899	38.765.907
1976	25	13.625.258	12.170.837	6.147.290	4.652.083	36.595.468	2.724.719	39.320.187
1975	26	13.625.258	12.170.837	6.452.790	4.652.083	36.900.968	2.724.719	39.625.687
1974	27	13.625.258	12.170.837	6.703.250	4.652.083	37.151.428	3.018.526	40.169.954
1973	28	13.625.258	12.170.837	6.748.750	4.652.083	37.196.928	3.018.526	40.215.454
1972	29	13.625.258	12.170.837	6.937.724	4.652.083	37.385.902	3.312.346	40.698.248
1971	30	13.625.258	12.170.837	6.983.224	4.652.083	37.431.402	3.312.346	40.743.748
1970	31	13.625.258	12.170.837	7.331.774	4.652.083	37.779.952	3.616.166	41.396.118
1969	32	13.625.258	12.170.837	7.377.274	4.652.083	37.825.452	3.616.166	41.441.618
1968	33	13.625.258	12.170.837	7.573.521	4.652.083	38.021.699	3.909.686	41.931.385
1967	34	13.625.258	12.170.837	7.619.021	4.652.083	38.067.199	3.909.686	41.976.885
1966	35	13.625.258	12.170.837	7.819.017	4.652.083	38.267.195	4.025.660	42.292.855
1965	36	13.625.258	12.170.837	8.020.517	4.652.083	38.468.695	4.025.660	42.494.355
1964	37	13.625.258	12.170.837	8.315.671	4.652.083	38.763.849	4.127.733	42.891.582
1963	38	13.625.258	12.170.837	8.361.171	4.652.083	38.809.349	4.127.733	42.937.082
1962	39	13.625.258	12.170.837	8.569.964	4.652.083	39.018.142	4.236.088	43.254.230
1961	40	13.625.258	12.170.837	8.615.464	4.652.083	39.063.642	4.236.088	43.299.730
1960	41	13.625.258	12.170.837	8.191.339	4.652.083	38.639.517	4.340.673	42.980.190
1959	42	13.625.258	12.170.837	8.236.839	4.652.083	38.685.017	4.340.673	43.025.690

EX II CATEGORIA – APRILE 2000

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super ex II	Totale	Super. ante '86	Totale
2000	1	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1999	2	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1998	3	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1997	4	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1996	5	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1995	6	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1994	7	13.625.258	12.170.837	520.000	3.259.796	29.575.891	-	29.575.891
1993	8	13.625.258	12.170.837	1.235.000	3.259.796	30.290.891	-	30.290.891
1992	9	13.625.258	12.170.837	1.885.000	3.259.796	30.940.891	-	30.940.891
1991	10	13.625.258	12.170.837	1.885.000	3.259.796	30.940.891	-	30.940.891
1990	11	13.625.258	12.170.837	2.680.000	3.259.796	31.735.891	-	31.735.891
1989	12	13.625.258	12.170.837	2.680.000	3.259.796	31.735.891	-	31.735.891
1988	13	13.625.258	12.170.837	3.049.000	3.259.796	32.104.891	-	32.104.891
1987	14	13.625.258	12.170.837	3.049.000	3.259.796	32.104.891	-	32.104.891
1986	15	13.625.258	12.170.837	3.509.662	3.259.796	32.565.553	2.265.151	34.830.704
1985	16	13.625.258	12.170.837	3.509.662	3.259.796	32.565.553	2.265.151	34.830.704
1984	17	13.625.258	12.170.837	3.699.748	3.259.796	32.755.639	2.105.491	34.861.130
1983	18	13.625.258	12.170.837	3.699.748	3.259.796	32.755.639	2.455.491	35.211.130
1982	19	13.625.258	12.170.837	3.889.821	3.259.796	32.945.712	2.267.858	35.213.570
1981	20	13.625.258	12.170.837	3.889.821	3.259.796	32.945.712	2.437.858	35.383.570
1980	21	13.625.258	12.170.837	5.444.920	3.259.796	34.500.811	2.575.319	37.076.130
1979	22	13.625.258	12.170.837	5.490.100	3.259.796	34.545.991	2.575.319	37.121.310
1978	23	13.625.258	12.170.837	5.725.993	3.259.796	34.781.884	2.885.246	37.667.130
1977	24	13.625.258	12.170.837	5.771.493	3.259.796	34.827.384	2.885.246	37.712.630
1976	25	13.625.258	12.170.837	6.007.066	3.259.796	35.062.957	3.205.160	38.268.117
1975	26	13.625.258	12.170.837	6.312.566	3.259.796	35.368.457	3.205.160	38.573.617
1974	27	13.625.258	12.170.837	6.548.152	3.259.796	35.604.043	3.515.073	39.119.116
1973	28	13.625.258	12.170.837	6.593.652	3.259.796	35.649.543	3.515.073	39.164.616
1972	29	13.625.258	12.170.837	6.772.207	3.259.796	35.828.098	3.824.988	39.653.086
1971	30	13.625.258	12.170.837	6.817.707	3.259.796	35.873.598	3.824.988	39.698.586
1970	31	13.625.258	12.170.837	7.155.590	3.259.796	36.211.481	4.144.915	40.356.396
1969	32	13.625.258	12.170.837	7.201.090	3.259.796	36.256.981	4.144.915	40.401.896
1968	33	13.625.258	12.170.837	7.386.392	3.259.796	36.442.283	4.454.829	40.897.112
1967	34	13.625.258	12.170.837	7.431.892	3.259.796	36.487.783	4.454.829	40.942.612
1966	35	13.625.258	12.170.837	7.620.678	3.259.796	36.676.569	4.581.770	41.258.339
1965	36	13.625.258	12.170.837	7.822.178	3.259.796	36.878.069	4.581.770	41.459.839
1964	37	13.625.258	12.170.837	8.014.552	3.259.796	37.070.443	4.695.391	41.765.834
1963	38	13.625.258	12.170.837	8.060.052	3.259.796	37.115.943	4.695.391	41.811.334
1962	39	13.625.258	12.170.837	8.256.092	3.259.796	37.311.983	4.815.589	42.127.572
1961	40	13.625.258	12.170.837	8.301.592	3.259.796	37.357.483	4.815.589	42.173.072
1960	41	13.625.258	12.170.837	7.864.402	3.259.796	36.920.293	4.932.303	41.852.596
1959	42	13.625.258	12.170.837	7.909.902	3.259.796	36.965.793	4.932.303	41.898.096

EX III CATEGORIA – APRILE 2000

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. ex III	Totale	Super. ante '86	Totale
2000	1	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1999	2	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1998	3	13.625.258	12.170.837	-	-	25.796.095	-	25.796.095
1997	4	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1996	5	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1995	6	13.625.258	12.170.837	520.000	-	26.316.095	-	26.316.095
1994	7	13.625.258	12.170.837	520.000	1.532.334	27.848.429	-	27.848.429
1993	8	13.625.258	12.170.837	1.235.000	1.532.334	28.563.429	-	28.563.429
1992	9	13.625.258	12.170.837	1.885.000	1.532.334	29.213.429	-	29.213.429
1991	10	13.625.258	12.170.837	1.885.000	1.532.334	29.213.429	-	29.213.429
1990	11	13.625.258	12.170.837	2.678.000	1.532.334	30.006.429	-	30.006.429
1989	12	13.625.258	12.170.837	2.678.000	1.532.334	30.006.429	-	30.006.429
1988	13	13.625.258	12.170.837	2.943.000	1.532.334	30.271.429	-	30.271.429
1987	14	13.625.258	12.170.837	2.943.000	1.532.334	30.271.429	-	30.271.429
1986	15	13.625.258	12.170.837	3.362.398	1.532.334	30.690.827	3.011.195	33.702.022
1985	16	13.625.258	12.170.837	3.362.398	1.532.334	30.690.827	3.011.195	33.702.022
1984	17	13.625.258	12.170.837	3.525.197	1.532.334	30.853.626	2.895.995	33.749.621
1983	18	13.625.258	12.170.837	3.525.197	1.532.334	30.853.626	3.245.995	34.099.621
1982	19	13.625.258	12.170.837	3.687.996	1.532.334	31.016.425	3.083.196	34.099.621
1981	20	13.625.258	12.170.837	3.687.996	1.532.334	31.016.425	3.253.196	34.269.621
1980	21	13.625.258	12.170.837	5.085.795	1.532.334	32.414.224	3.420.397	35.834.621
1979	22	13.625.258	12.170.837	5.131.295	1.532.334	32.459.724	3.420.397	35.880.121
1978	23	13.625.258	12.170.837	5.339.594	1.532.334	32.668.023	3.757.598	36.425.621
1977	24	13.625.258	12.170.837	5.385.094	1.532.334	32.713.523	3.757.598	36.471.121
1976	25	13.625.258	12.170.837	5.547.893	1.532.334	32.876.322	4.104.799	36.981.121
1975	26	13.625.258	12.170.837	5.853.393	1.532.334	33.181.822	4.104.799	37.286.621
1974	27	13.625.258	12.170.837	6.107.192	1.532.334	33.435.621	4.442.000	37.877.621
1973	28	13.625.258	12.170.837	6.152.692	1.532.334	33.481.121	4.442.000	37.923.121
1972	29	13.625.258	12.170.837	6.312.163	1.532.334	33.640.592	4.799.201	38.439.793
1971	30	13.625.258	12.170.837	6.357.663	1.532.334	33.686.092	4.799.201	38.485.293
1970	31	13.625.258	12.170.837	6.675.968	1.532.334	34.004.397	5.126.402	39.130.799
1969	32	13.625.258	12.170.837	6.721.468	1.532.334	34.049.897	5.126.402	39.176.299
1968	33	13.625.258	12.170.837	6.886.698	1.532.334	34.215.127	5.463.603	39.678.730
1967	34	13.625.258	12.170.837	6.932.198	1.532.334	34.260.627	5.463.603	39.724.230
1966	35	13.625.258	12.170.837	7.100.418	1.532.334	34.428.847	5.609.632	40.038.479
1965	36	13.625.258	12.170.837	7.301.918	1.532.334	34.630.347	5.609.632	40.239.979
1964	37	13.625.258	12.170.837	7.473.206	1.532.334	34.801.635	5.742.859	40.544.494
1963	38	13.625.258	12.170.837	7.518.706	1.532.334	34.847.135	5.742.859	40.589.994
1962	39	13.625.258	12.170.837	7.647.640	1.532.334	34.976.069	5.883.097	40.859.166
1961	40	13.625.258	12.170.837	7.693.140	1.532.334	35.021.569	5.883.097	40.904.666
1960	41	13.625.258	12.170.837	7.279.298	1.532.334	34.607.727	6.020.377	40.628.104
1959	42	13.625.258	12.170.837	7.324.798	1.532.334	34.653.227	6.020.377	40.673.604

EX IV CATEGORIA – APRILE 2000

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Totale	Super. ante '86	Totale
2000	1	13.625.258	12.170.837	-	25.796.095	-	25.796.095
1999	2	13.625.258	12.170.837	-	25.796.095	-	25.796.095
1998	3	13.625.258	12.170.837	-	25.796.095	-	25.796.095
1997	4	13.625.258	12.170.837	520.000	26.316.095	-	26.316.095
1996	5	13.625.258	12.170.837	520.000	26.316.095	-	26.316.095
1995	6	13.625.258	12.170.837	520.000	26.316.095	-	26.316.095
1994	7	13.625.258	12.170.837	520.000	26.316.095	-	26.316.095
1993	8	13.625.258	12.170.837	1.235.000	27.031.095	-	27.031.095
1992	9	13.625.258	12.170.837	1.885.000	27.681.095	-	27.681.095
1991	10	13.625.258	12.170.837	1.885.000	27.681.095	-	27.681.095
1990	11	13.625.258	12.170.837	2.613.000	28.409.095	-	28.409.095
1989	12	13.625.258	12.170.837	2.613.000	28.409.095	-	28.409.095
1988	13	13.625.258	12.170.837	2.818.140	28.614.235	-	28.614.235
1987	14	13.625.258	12.170.837	2.818.140	28.614.235	-	28.614.235
1986	15	13.625.258	12.170.837	3.152.448	28.948.543	4.018.994	32.967.537
1985	16	13.625.258	12.170.837	3.152.448	28.948.543	4.018.994	32.967.537
1984	17	13.625.258	12.170.837	3.271.554	29.067.649	3.963.854	33.031.503
1983	18	13.625.258	12.170.837	3.271.554	29.067.649	4.313.854	33.381.503
1982	19	13.625.258	12.170.837	3.390.673	29.186.768	4.108.714	33.295.482
1981	20	13.625.258	12.170.837	3.390.673	29.186.768	4.278.214	33.464.982
1980	21	13.625.258	12.170.837	4.560.673	30.356.768	4.575.616	34.932.384
1979	22	13.625.258	12.170.837	4.606.173	30.402.268	4.575.616	34.977.884
1978	23	13.625.258	12.170.837	5.160.792	30.956.887	4.956.510	35.913.397
1977	24	13.625.258	12.170.837	5.206.292	31.002.387	4.956.510	35.958.897
1976	25	13.625.258	12.170.837	5.370.911	31.167.006	5.347.391	36.514.397
1975	26	13.625.258	12.170.837	5.676.411	31.472.506	5.347.391	36.819.897
1974	27	13.625.258	12.170.837	5.841.030	31.637.125	5.728.272	37.365.397
1973	28	13.625.258	12.170.837	5.886.530	31.682.625	5.728.272	37.410.897
1972	29	13.625.258	12.170.837	6.051.136	31.847.231	6.109.153	37.956.384
1971	30	13.625.258	12.170.837	6.096.636	31.892.731	6.109.153	38.001.884
1970	31	13.625.258	12.170.837	6.380.933	32.177.028	6.500.034	38.677.062
1969	32	13.625.258	12.170.837	6.426.433	32.222.528	6.500.034	38.722.562
1968	33	13.625.258	12.170.837	6.557.603	32.353.698	6.880.928	39.234.626
1967	34	13.625.258	12.170.837	6.603.103	32.399.198	6.880.928	39.280.126
1966	35	13.625.258	12.170.837	6.826.378	32.622.473	7.058.131	39.680.604
1965	36	13.625.258	12.170.837	7.027.878	32.823.973	7.058.131	39.882.104
1964	37	13.625.258	12.170.837	7.165.418	32.961.513	7.222.461	40.183.974
1963	38	13.625.258	12.170.837	7.210.918	33.007.013	7.222.461	40.229.474
1962	39	13.625.258	12.170.837	7.351.201	33.147.296	7.394.477	40.541.773
1961	40	13.625.258	12.170.837	7.396.701	33.192.796	7.394.477	40.587.273
1960	41	13.625.258	12.170.837	6.901.453	32.697.548	7.564.686	40.262.234
1959	42	13.625.258	12.170.837	6.946.953	32.743.048	7.564.686	40.307.734

CONTRIBUTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

AL TESORO

A carico scuola	23,80%	}—	Per Fondo Pensioni
A carico dipendente	8,55%	}—	
TOTALE	32,35%	—	
A carico dipendente (**)	0,35%	—	Per Fondo Previdenza e Credito

Al lavoratore, complessivamente, il carico resta dell'8,90% (cfr. L. 662 del 23/12/1996, art. 1, commi 238, 239, 242, 243).

(**) A precisazione di quanto riportato in "Documenti AGIDAE" n. 1/97, a pagina 15, si conferma che lo 0,35% destinato al Fondo Previdenza e Credito riguarda anche i nostri Istituti. Tale aliquota deve essere indicata separatamente, come precisato nella nota della stessa pagina di "Documenti AGIDAE" n. 1/97.

ALL'INPS

Disoccupazione	1,61%
F. TFR	0,20%
Malattia	2,44%
Maternità	1,01%
TOTALE	5,26%

Adempimenti contrattuali

Proseguiamo la pubblicazione degli elenchi del personale che ha subito licenziamento.

ELENCO LICENZIATI

Ist. Figlie S. Cuore di Gesù – Grottaferrata (RM) – Tel. 06/94315515

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Petronilli	Teresa	Non docente/add. pulizie	
Pisani	Donatella	Docente scuola materna	
Antonini	Lucia	Docente scuola elementare	
Bernacchia	Bruna	Docente scuola elementare	
Novelli	Antonella	Docente scuola elementare	
Iovino	Luigi	Docente scuola media inf.	Scienze matematiche
Saccà	Antonella	Docente scuola media inf.	Materie letterarie
Sinibaldi	Anna Rita	Docente scuola media inf.	Educazione tecnica
Stefanello	Angela	Docente scuola media inf.	Educazione fisica
Trinca	Giuliana	Docente scuola media inf.	Materie letterarie

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/99- 14/01/00	2,127660	1,595745	1,500	3,095745
15/01/00- 14/02/00	0,090580	0,067935	0,125	0,192935
15/02/00- 14/03/00	0,543478	0,407609	0,250	0,657609
15/03/00- 14/04/00	0,815217	0,611413	0,375	0,986413

AVVISO

Ricordiamo ai nostri Associati che è in pagamento il rinnovo dell'abbonamento e-mail per l'anno 2000.

L'importo, di Lit. 50.000, è rimasto invariato. Può essere versato sul ccp n° 39600002, intestato ad AGIDAE – Via V. Bellini 10 – 00198 – Roma, indicando nella causale: “servizio e-mail”.

Nel caso di nuovo abbonamento, specificare nella causale, in stampatello, anche il proprio indirizzo di posta elettronica.

CONVENZIONI AGIDAE¹



CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI AGIDAE

RACCOLTA/IMPIEGHI	
Tasso depositi	3,06% (Euribor, media a 1 mese del mese precedente applicata al mese successivo – base 365 giorni – diminuito di 0,75% punti percentuali)
Tasso impieghi	
Aperture di crediti in c/c	5,250% franco
Extra fido	5,750% + CMS
Apertura di credito semplice:	
a 12 mesi	4,819% (Euribor + 1%)
a 24 mesi	4,819% (Euribor + 1%)
a 36 mesi	4,819% (Euribor + 1%)
Mutui tasso fisso	
Mutuo fondiario sino a 10 anni	6,60%
Mutuo fondiario da 11 a 15 anni	6,95%
Mutui a tasso variabile	
Mutuo fino a 10 anni	4,914% (Euribor a 6 mesi lettera + spread 0,80%)
Mutuo fino a 15 anni	4,919% (Euribor a 6 mesi lettera + spread 1%)
Mutuo fino a 20 anni	4,924% (Euribor a 6 mesi lettera + spread 1,05%)
Valute	
Versamento contanti, circolari CARIPLO	Stesso giorno dell'operazione
Versamento altri assegni	2 giorni lavorativi
Commissioni e spese	
Spese per operazione	Lit. 1.000 (oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto prevista dalla legge vigente)
fascicoli assegni	Gratuiti
utenze	Gratuite se domiciliate
Bonifici Italia	Lit. 2.500 - supporto cartaceo Lit. 1.000 - homebanking
Bonifici Estero	Rid. 50% comm. ordinaria
-Commissioni per RID/MAV:	
* domiciliate presso CARIPLO	Commissioni zero, 1 giorno valuta
* domiciliate presso altre banche	Commissioni Lit. 1.500, 4 gg. valuta
Titoli	
Diritti di custodia	50% dello standard
Spese di gestione Titoli di Stato	50% dello standard
Commissione su compravendita: BOT a 3/6/12 mesi	0,10 – 0,15 – 0,25 (cent.)
Titoli di Stato e obbl.	0,25% (cent.)
Azioni	4%
Moneta Electronic(*): consente di: - effettuare acquisti presso 300.000 esercenti in Italia convenzionati Visa; - effettuare acquisti c/o 4 milioni di esercizi nel mondo.	Lit. 25.000 annue

(*) Tutte le caratteristiche previste per la carta Moneta Light.

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

CONDIZIONI RISERVATE AI **DIPENDENTI** ISTITUTI ASSOCIATI AGIDAE

CONTO CORRENTE	
Tasso a credito	2,125% al lordo della ritenuta fiscale
Tasso impieghi	Prime rate CARIPLO, attualmente 6,75%, maggiorato di 0,50%, più c.m.s. a richiesta per due mensilità con un massimo di Lit. 10 milioni; eventuali crediti personali con durata da 36 a 60 mesi per importo massimo di Lit. 30 milioni: prime rate CARIPLO maggiorato rispettivamente di 1,25%, 36 mesi, 1,50%, 48 mesi, 1,75%, 60 mesi.
Spese Tenuta Conto	Lit. 60.000 annuali per n. 25 operazioni a trimestre; per le operazioni in supero Lit. 1.500 (oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto prevista dalla Legge vigente)
Valute versamenti	Agevolate
Fascicoli assegni	Gratuiti
Utenze (Telecom, Enel, ecc.)	Gratuite se domiciliate
Carta Moneta Cariplo	Carta multifunzione disponibile in più versioni per soddisfare le diverse esigenze del cliente
Esiste, inoltre, una serie di altri prodotti e servizi per la famiglia per i quali ogni informazione è disponibile presso le Filiali CARIPLO.	



**LA BANCA
AL SERVIZIO
DEL GIUBILEO**



IL NUOVO LISTINO PREZZI DALL'1/6/2000

Traffico nazionale

LISTINO BASE NAZIONALE			
Tipologia di traffico	Denominazione	Prezzo Base (Lire/Minuto)	
		Fascia intera	Fascia ridotta
INTRADISTRETTUALE	LOCALE	55	45
INTERDISTRETTUALE	INREGIONE	165	130
INTERDISTRETTUALE	NAZIONALE	180	145

Sconti a volume

Fascia di spesa mensile di traffico nazionale, internazionale e verso i cellulari (spesa Infostrada in migliaia di lire)	Sconto sul prezzo Base	Prezzo InRegione (lire/minuto)		Prezzo Nazionale (lire/minuto)	
		FASCIA intera	FASCIA ridotta	FASCIA intera	FASCIA ridotta
Fino a 500.000	0%	165	130	180	145

Traffico verso i cellulari

Listino Base In274h	
Tipologia di traffico	Prezzo Base (Lire/Minuto)
	Fascia Unica
CELLULARE FAMILY E CELLULARE BUSINESS	475



LISTINO DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO

		Tariffa ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE
			(meno 90 lire) 1.491
Gasolio (contenuto di zolfo 0,2%)	Lit/Lt.	1.581	
Btz (frazionato fino a 15.000 Kg) (zolfo non superiore all'1%)	Lit/Kg	893	803
ECOFLU	Lit/Kg		1020
Semifluido	Lit/Kg		957
Olio combustibile (1% ZOLFO)	Lit/Kg		882
ECODEN	Lit/Kg		770

N.B.: Tutti i prezzi pubblicati in questa pagina sono da intendersi IVA inclusa.

Il Servizio-Prenotazioni-Gasolio (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al

NUMERO VERDE FAX:

800 - 443466

La chiamata è gratuita

CONSEGNA DEL CARBURANTE ENTRO 48 ORE

I prezzi dei prodotti petroliferi sono calcolati sulle tariffe segnalate, quindicinalmente, dalla *Camera di Commercio di Milano*. Ecco i prezzi dal 24 al 30 aprile 2000:

Periodo	Prezzi CCIA	Prezzi Convenzione AGIDAE IVA INCLUSA
24 - 30 aprile 2000	1.581	1.491

Per i **carburanti di autotrazione** l'Agidae Labor sms comunicherà quanto prima le modalità per poter usufruire degli sconti concordati: *meno 20 lire/litro*.



PRODOTTI AGIP GAS

- GPL; impianto di stoccaggio GPL in comodato.

Il Servizio-Prenotazioni- (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al
NUMERO VERDE FAX:

800 - 443466

La chiamata è gratuita

Gli ordini di prodotto dovranno pervenire con un preavviso di minimo 72 ore (esclusi sabato, domenica e festività infrasettimanali).

PREZZI

- Il GPL sfuso per serbatoi sarà ceduto dall'AGIP GAS S.p.A. o sue concessionarie con una scala di sconti - rispetto al listino ufficiale AGIP GAS del momento - per una durata di 12 mesi come di seguito riportato. Verrà successivamente verificato l'andamento delle vendite e le seguenti aliquote potranno, con il consenso delle parti, essere adeguate.

- Il GPL imbottigliato sarà ceduto per quantità non inferiori a nr. bombole 35, al prezzo di listino territoriale AGIP GAS al rivenditore, con uno sconto, rispetto all'attuale listino, del 14%.

LISTINO AGIP GAS GPL SFUSO A CLIENTI AGIDAE (Decorrenza: 12/4/2000)

- Prezzi in Convenzione **senza IVA**. Fatturazione a 30 giorni.

		Tariffa ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE		
			Da 0 a 2000 lt.	Da 20001 a 4000 lt.	Oltre 4000 lt.
Prima fascia per le seguenti province: GE, IM, SV, PR, RE, CN, MI, VA, CO, CR, BG, PC, LO, PD, VR, VC, BS, MN, RO, PD, VE, TV, PN, GO, TS, UD, RO, RA, BO, FO, RN, FE, MO, FI, LI, LU, PT, GR, PO, SI, AR, SP, MS, PI	Lit./lt.	1.112	1.037	1.022	1.012
	Lit./Kg	2.141	1.997	1.968	1.949
Seconda fascia per le seguenti province: AN, MC, AP, PS, PG, TR, IS, CB, LT, FR, NA, CE, AV, SA, BN, FG, BA	Lit./lt.	1.118	1.043	1.028	1.018
	Lit./Kg	2.151	2.007	1.978	1.959
Terza fascia per le seguenti province: TO, AT, AL, PV, TE, PE, AQ, CH, RM, RI, VT, PZ, MT, LE, BR, TA, PA, TP, ME, RG, CL, EN, CT, SR, AG	Lit./lt.	1.123	1.048	1.033	1.023
	Lit./Kg	2.161	2.017	1.988	1.969
Quarta fascia per le seguenti province: CZ, CS, RC, VV, KR, CA, NU, OR, SS, BL, SO, BZ, TN	Lit./lt.	1.128	1.053	1.038	1.028
	Lit./Kg	2.171	2.027	1.998	1.979
Val d'Aosta	Lit./lt.	984	909	894	884
	Lit./Kg	1.893	1.749	1.720	1.701

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ASSOCIAZIONI 2000

Istituti

Fondazione S. Girolamo Emiliani
Scuola Elem. Par. Maddalena di Canossa
Casa per Ferie Mons. A. Bacciarini
Casa per Ferie Figli e Figlie Cuore Imm.to di Maria
Casa di Riposo Tabor
Casa S. Zita
Casa di Riposo S. Cuore
Casa per Ferie Mater Mundi
Parrocchia S. Angelo
Soc. Coop. Beata Angelina
Masseria La Duchessa
Casa per Ferie Missionari OMI
Casa Madre Divina Provvidenza
Seminario Vescovile di Alberobello
Casa per Ferie S. Maria alle Fornaci
Associazione Luigia Tincani
Comunità Ebraica
Centro Trinitario
Istituto Casati
Casa di Accoglienza Cuore di Crema

Persone fisiche

Economo Ist. S. Gabriele

Consulenti

Studio Rag. Luigi Serra
Rag. Elena Parissenti
Adriano Piovesan

DISDETTE 2000

Istituti

Ist. Agostiniane SS. Annunziata
Conservatorio delle Mantellate
Ist. S. Gabriele
Coop. S. Tommaso – Scuola Bongiovanni
Istituto Nostra Signora della Compassione
Istituto Maria Cristina Brando

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

Per chiarimenti contrattuali e risposte a quesiti, è possibile rivolgersi, nei giorni e negli orari indicati, *salvo impegni*, ai membri del Consiglio Direttivo, di seguito specificati.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Ist. La Salle – Torino Tel. 011/8195255 – 8195139 Fax 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Sabato	Ist. La Salle – Torino Tel. 011/8195255 – 8195139 Fax 011/8195223	9.00 – 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Genova	Sr. Mafalda Canevello	010/506893	010/500187
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/506158

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Martedì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

